

XVII legislatura

RIFORMA ELETTORALE

Note sull'A.S. n. 2941

(schede di lettura; testo a fronte)

per l'esame in Assemblea

ottobre 2017
n. 557



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni
istituzionali, sulla giustizia e sulla
cultura



SERVIZIO STUDI
TEL. 066706-2451
studi1@senato.it

ottobre 2017
n. 557

a cura di: Luca Borsi
hanno collaborato: Simone Bonanni, Maria Frati

Classificazione Teseo: Sistemi elettorali. Elezioni politiche.

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PARTE PRIMA: CONTENUTI DELL'A.S. N. 2941

Ritorno ad un sistema 'misto'	5
Possibilità di collegamento delle liste in coalizioni	6
Le soglie di sbarramento	7
Ripartizione del territorio nazionale in circoscrizioni.....	8
Determinazione dei collegi: una delega legislativa.....	9
Le liste (e relative sottoscrizioni)	12
Alcuni obblighi ai fini della presentazione delle liste (e correlativa pubblicità a fini di trasparenza)	14
Le pluri-candidature	16
Rappresentanza di genere.....	16
Modalità di espressione del voto.....	17
L'assegnazione dei seggi	19
In caso di 'incapienza' della lista	22
Ipotesi di vacanza del seggio.....	23
Voto all'estero.....	23
Altre disposizioni	24

PARTE SECONDA: IL PERCORSO DELLA RIFORMA

Le premesse: due leggi elettorali dopo le sentenze della Corte costituzionale.....	25
Riscrittura delle regole elettorali: la prima lettura presso la Camera dei deputati	28

PARTE TERZA: TESTI A FRONTE

Sistema di elezione della Camera dei deputati (Art. 1) TESTO A FRONTE	31
Sistema di elezione del Senato della Repubblica (Art. 2) TESTO A FRONTE	109
Disposizioni transitorie (Art. 6) TESTO A FRONTE	147

ALTRE DISPOSIZIONI DEL DISEGNO DI LEGGE

Articolo 3 (<i>Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali</i>)	155
Articolo 4 (<i>Elezioni trasparenti</i>).....	158
Articolo 5 (<i>Clausola di invarianza finanziaria</i>)	158
Articolo 6 (<i>Disposizioni transitorie. Entrata in vigore</i>)	160

PARTE PRIMA: CONTENUTI DELL'A.S. n. 2941

Ritorno ad un sistema 'misto'

Il disegno di legge in esame delinea un **sistema elettorale 'misto'**, miscelando una componente maggioritaria uninominale ed una proporzionale plurinominale.

L'assegnazione di 232 seggi alla Camera (comprensivi di 1 collegio in Valle d'Aosta e 6 collegi in Trentino Alto-Adige) e di 116 seggi al Senato (comprensivi di 1 collegio in Valle d'Aosta e 6 collegi in Trentino-Alto Adige) è effettuata in **collegi uninominali**, in cui è proclamato eletto il candidato più votato.

L'assegnazione dei restanti seggi (ferma la specificità della disciplina per i seggi della circoscrizione Estero) avviene in **collegi plurinominali**, con metodo proporzionale tra le liste e le coalizioni di liste che abbiano superato le soglie di sbarramento (v. *infra*).

Vi sono proclamati eletti i candidati della lista del collegio plurinominale secondo l'ordine di presentazione, nel limite dei seggi cui la lista abbia diritto.

Il disegno di legge così dismette lo strumento del premio di maggioranza (presente nella legge n. 270 del 2005, tuttavia colpito da declaratoria di illegittimità incostituzionale per l'assenza di una "ragionevole soglia di voti minima per competere all'assegnazione del premio", ebbe a rilevare la Corte costituzionale; nonché nella legge n. 52 del 2015, e sopravvissuto alla declaratoria di incostituzionalità che ha travolto il secondo turno di ballottaggio lì previsto).

Il disegno di legge ripristina una configurazione 'mista' del sistema elettorale, la quale fu vigente altresì tra il 1993 e il 2005. Tuttavia diversa è la composizione del *mix* di maggioritario uninominale e proporzionale plurinominale.

Vigente la cd. 'legge Mattarella' si ebbe la prevalenza della componente maggioritaria uninominale (pur con il temperamento allora costituito dal cd. 'scorporo', totale per il Senato, parziale per la Camera dei deputati), impiegata per l'assegnazione del 75 per cento dei seggi.

Adesso di contro si prospetta, da parte del disegno di legge, la prevalenza della componente proporzionale plurinominale, giacché l'altra maggioritaria uninominale complessivamente vale per l'assegnazione del 36,8 per cento dei seggi.

Possibilità di collegamento delle liste in coalizioni

Il disegno di legge prevede che i partiti o gruppi politici organizzati possano presentarsi come lista singola o in **coalizione**.

La coalizione è **unica** a livello nazionale.

Così prevede il qui novellato articolo 14-*bis* del d.P.R. n. 361 del 1957, per l'elezione della Camera dei deputati. La medesima disposizione si applica per l'elezione del Senato della Repubblica, per effetto del rinvio recato dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 533 del 1993.

I partiti in coalizione debbono presentare **candidati unitari nei collegi uninominali**.

Una specifica previsione è posta per i partiti o gruppi politici organizzati rappresentativi di **minoranze linguistiche** riconosciute, presenti in circoscrizioni di Regioni ad autonomia speciale il cui Statuto o relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche.

Per siffatti partiti o gruppi politici organizzati, è consentito specificare (con una dichiarazione) in quali dei collegi uninominali della rispettiva circoscrizione sia presentato il medesimo candidato unitamente con altri partiti o gruppi politici della coalizione.

Parzialmente modificata risulta la previsione - posta dal comma 3 del citato articolo 14-*bis* del d.P.R. n. 361 del 1957 - secondo cui i partiti o i gruppi politici organizzati "che si candidano a governare depositano il programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica". Tale indicazione e deposito è contestuale al deposito del contrassegno.

Ebbene, la novella recata dal disegno di legge sopprime le parole: "**che si candidano a governare**".

Rimane immodificata la rimanente previsione, relativa al programma elettorale e all'indicazione del capo della forza politica.

Per quest'ultimo riguardo, si ravvisano i segni di una stratificazione normativa.

La indicazione del "**capo della forza politica**" fu introdotta dalla legge n. 270 del 2005. Nella sua originaria previsione, la legge del 2005 prevedeva altresì che le coalizioni che si candidassero a governare indicassero il nome del "capo della coalizione".

Senza avere di per sé un riflesso sulla configurazione della scheda elettorale, questa disposizione fu da ultimo applicata nelle consultazioni elettorali del 2013 (come risulta dal provvedimento del 29 gennaio 2013 dell'Ufficio elettorale centrale, che accertò la regolarità delle dichiarazioni di

collegamento delle liste nelle varie coalizioni aventi come capi, rispettivamente, Berlusconi, Monti, Bersani).

La legge n. 52 del 2015 ha mantenuto la previsione del "capo della forza politica", eliminando il riferimento al "capo della coalizione". Siffatta modifica conseguiva all'impostazione di quella legge, tesa a riservare la competizione elettorale a singole liste, precludendola invece a coalizioni (diversamente da quanto previsto, oramai per il solo Senato, dalla legge n. 270 del 2005).

Rispetto a tale impostazione della legge n. 52 del 2015, il disegno di legge segna un *révirement*, prevedendo che altresì le coalizioni possano competere.

Il disegno di legge non interviene per questo profilo sul dettato del citato articolo 14, comma 3 del d.P.R. n. 361 del 1957 quale vigente.

Le soglie di sbarramento

Il disegno di legge prevede alcune soglie di sbarramento, valevoli per l'assegnazione dei seggi nei collegi plurinominali.

La soglia è del **3 per cento** dei voti validi **per le liste singole**.

È del **10 per cento** dei voti validi per le **coalizioni** (con la concorrente soglia del conseguimento del 3 per cento da parte di almeno una lista infra-coalizione).

Qualora la coalizione non valichi quella soglia, si intende che superi lo sbarramento la lista infra-coalizione, la quale abbia conseguito almeno il 3 per cento.

Si noti come tutte le soglie sopra ricordate siano riferite a percentuali di voti validi **a livello nazionale, sia per la Camera sia per il Senato** (ferma restando per quest'ultimo l'assegnazione a livello regionale dei seggi alle liste: v. *infra*).

L'applicazione per il Senato di uno sbarramento determinato a livello nazionale costituisce un elemento inedito nella sua storia.

Tale previsione per il Senato avrebbe potuto innescare un dibattito (così almeno fu in occasione della riforma elettorale del 2005) sulla sua compatibilità con la previsione costituzionale di un Senato eletto "a base regionale" (articolo 57, primo comma della Costituzione).

In risposta, il disegno di legge prospetta **per il Senato una soglia alternativa**, calibrata appunto su base regionale.

Sono infatti ammesse al riparto dei seggi senatoriali le liste (siano o meno collegate in coalizione) che abbiano conseguito almeno il **20 per cento dei voti nella Regione**.

Un forte radicamento regionale dunque assicura l'accesso alla rappresentanza senatoriale, pur in assenza del conseguimento sul piano nazionale del 3 per cento dei voti validi.

Per il Senato risulta pertanto generalizzata una clausola alternativa di sbarramento (si è detto, il 20 per cento di voti validi espressi nella circoscrizione), quale prevista dal disegno di legge *per la Camera dei deputati* in via eccezionale e derogatoria, solo per le liste rappresentative di **minoranze linguistiche** riconosciute, presentate in circoscrizioni comprese in Regioni ad autonomia speciale il cui Statuto preveda, per tali minoranze linguistiche, una particolare tutela.

Per siffatte minoranze linguistiche è altresì posta (sia per la Camera sia per il Senato) una ulteriore clausola - *alternativa* a quella innanzi ricordata, per la Camera dei deputati - consistente nell'aver conseguito eletti in **almeno due collegi uninominali** della circoscrizione.

Così le novelle apportate all'articolo 83 del d.P.R. n. 361 del 1957 e all'articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993.

Le soglie sopra ricordate valgono onde accedere all'assegnazione dei seggi.

Una distinta soglia - stabilita (salvo che per le minoranze linguistiche sopra ricordate) nell'1 per cento dei voti validi da essa ottenuti a livello nazionale - è prevista ove una lista non superi lo sbarramento (del 3 per cento) e sia in coalizione con altre liste che invece superano lo sbarramento.

Tale soglia dell'1 per cento rileva ai fini (non già dell'assegnazione dei seggi alla lista considerata bensì) dell'utilizzabilità endo-coalizionale dei voti ottenuti dalla lista, rimasta esclusa dall'assegnazione dei seggi (v. *infra*, allorché si tratterà dell'assegnazione dei seggi).

Ripartizione del territorio nazionale in circoscrizioni

Il disegno di legge determina il numero delle **circoscrizioni**.

Per il Senato, le circoscrizioni sono 20, coincidenti senza eccezioni con il territorio delle Regioni.

Per la Camera dei deputati, le circoscrizioni sono 28.

Esse coincidono con il territorio delle Regioni. Tuttavia per alcune Regioni più popolose, si hanno più circoscrizioni: 4 per la Lombardia; 2 per il Piemonte, per il Veneto, per il Lazio, per la Campania, per la Sicilia.

Tale ripartizione corrisponde a quella della legge n. 277 del 1993, con la variante tuttavia di una circoscrizione in più per la Lombardia.

Risulta così modificato il testo vigente per l'elezione della Camera (ossia la Tabella A allegata al d.P.R. n. 361 del 1957), come risultante dalle

modifiche apportate dalla legge n. 52 del 2015. Lì si disponeva una ripartizione in 20 circoscrizioni, corrispondenti alle Regioni.

I confini delle circoscrizioni della Camera sono determinati dal disegno di legge mediante aggregazione di più collegi uninominali già previsti dal decreto legislativo n. 535 del 1993 per il Senato (adottato in attuazione della legge n. 276 del 1993).

Determinazione dei collegi: una delega legislativa

Ciascuna circoscrizione è suddivisa in collegi uninominali ed in collegi plurinominali.

Per il **Senato** sono previsti - ripartiti nelle venti circoscrizioni senatoriali proporzionalmente alla popolazione di ciascuna, sulla base dell'ultimo censimento generale - **116 collegi uninominali** (comprensivi di **1** collegio uninominale in Valle d'Aosta e **6** collegi uninominali in Trentino-Alto Adige).

Entro i collegi uninominali, il Molise ne dispone di 1.

Per inciso, può ricordarsi come (lì riferito ai collegi della Camera dei deputati) il decreto legislativo n. 122 del 2015 (attuativo della legge n. 52 del 2015) determinasse un numero di collegi (lì plurinominali) pari a 100.

I restanti **collegi** sono **plurinomiali**.

Essi sono costituiti (aggregando il territorio di collegi uninominali contigui) in modo tale che a ciascuno sia assegnato, di norma, un **numero di seggi non inferiore a due e non superiore a otto** di candidati proporzionali.

Il riferimento è qui al numero di candidati proporzionali (e non a tutti i candidati nel collegio plurinominali: questi sono determinati complessivamente con riferimento alla popolazione, e comprendono i candidati uninominali e i candidati proporzionali, questi ultimi nel numero determinato dalla 'forcella').

Così le novelle riferite all'articolo 1 del decreto legislativo n. 533 del 1993.

Per la **Camera dei deputati** sono previsti - ripartiti nelle ventotto circoscrizioni proporzionalmente alla popolazione di ciascuna, sulla base dell'ultimo censimento generale - **232 collegi uninominali** (comprensivi di **1** collegio uninominale in Valle d'Aosta, **6** collegi in Trentino Alto-Adige).

Entro i collegi uninominali, il Molise ne dispone di 2.

Per inciso, può ricordarsi come (lì riferito ai collegi del Senato) il decreto legislativo n. 535 del 1993 (attuativo della riforma elettorale del 1993) determinasse un numero di collegi pari a 232.

I restanti **collegi** sono **plurinomiali**.

Essi sono costituiti (aggregando il territorio di collegi uninominali contigui) in modo tale che a ciascuno sia assegnato, di norma, un **numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a otto** di candidati proporzionali.

La puntuale determinazione dei collegi - così uninominali come plurinominali - è oggetto di **delegazione legislativa**, secondo alcuni criteri definiti dall'**articolo 3** del disegno di legge.

Per quanto riguarda il **numero** dei collegi, esso è già prefissato dal disegno di legge per i collegi uninominali (v. *supra*).

Non così per i collegi plurinominali, il numero dei quali è determinato dal decreto legislativo, a valle dell'aggregazione di uno o più collegi uninominali.

La determinazione di tali collegi **plurinominali** deve avvenire in modo che "tendenzialmente risulti minimo il numero di collegi plurinominali nei quali è assegnato un numero di seggi inferiore al valore medio".

Alcuni altri principi e criteri sono previsti, vevoli sia per il Senato sia per la Camera:

- la **popolazione** di ciascun collegio (sia esso uninominale o plurinominali) può **scostarsi dalla media** della popolazione dell'insieme dei collegi corrispettivi (uninominali o plurinominali) **non oltre il 20 per cento**, in eccesso o in difetto;
- la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio è "garantita"; così come sono garantiti, di norma, la sua **omogeneità** sotto il riguardo economico-sociale e storico-culturale, nonché la **continuità** del territorio (salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari);
- i collegi non possono, di norma, suddividere il **territorio comunale**, salvo il caso dei Comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi;
- nella circoscrizione Friuli-Venezia Giulia (coincidente con il territorio dell'intera Regione sia per la Camera sia per il Senato, si è ricordato), uno dei collegi uninominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati espressione della **minoranza linguistica slovena**.

Altri criteri direttivi recati dal disegno di legge riguardano *solo la Camera dei deputati*:

- **nelle circoscrizioni nelle quali il numero dei collegi uninominali sia pari a quello previsto dal decreto legislativo n. 535 del 1993** (il quale determinò - nel numero di 232 - i collegi per il Senato, in attuazione della legge n. 276 del 1993, sulla base dei dati del censimento del 1991), la formazione dei collegi uninominali è

effettuata adottando come riferimento, ove possibile, le delimitazioni dei collegi previste da quel medesimo decreto legislativo;

- in alcune circoscrizioni (ossia Trentino-Alto Adige, Umbria, Molise e Basilicata) è costituito un **unico collegio plurinomiale**, comprensivo di tutti i collegi uninominali della medesima circoscrizione;
- ai fini della coerenza del bacino territoriale si deve tenere "altresì conto dei **sistemi locali** e, ove necessario, delle **unità amministrative** su cui insistono".

La determinazione dei collegi - così uninominali come plurinominali - è oggetto di delega legislativa da attuarsi entro **30 giorni dall'entrata in vigore della legge**.

Il Governo si avvale di una Commissione composta dal presidente dell'ISTAT e da dieci esperti in materia elettorale (senza maggiori oneri di spesa).

Il termine per il **parere parlamentare** da parte delle Commissioni competenti per materia è di **15 giorni** (dalla data di trasmissione da parte del Governo).

Se il parere parlamentare non sia recepito dal decreto legislativo delegato, il Governo deve inviare al Parlamento, "contemporaneamente alla pubblicazione del decreto", una "relazione contenente adeguata motivazione".

In assenza di parere parlamentare entro il termine previsto, il decreto legislativo può comunque essere emanato.

Specifiche previsioni (recate dall'articolo 3, comma 6 del disegno di legge) concernono la ulteriore revisione dei collegi - per la quale si prevede che il Governo presenti alle Camere un disegno di legge.

Una volta intervenuta la determinazione dei collegi, permane vigente la previsione (dell'articolo 2, comma 1 del d.P.R. n. 361 del 1957) secondo cui un decreto del Presidente della Repubblica (su proposta del Ministro dell'interno) effettua (sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione) l'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni e, indi, nei collegi plurinominali e nei collegi uninominali di ciascuna circoscrizione.

Tale d.P.R. è da emanarsi contemporaneamente alla convocazione dei comizi elettorali.

Le liste (e relative sottoscrizioni)

I partiti o i gruppi politici organizzati possono presentarsi (così alla Camera come al Senato) come lista singola o in coalizione.

La coalizione è unica a livello nazionale.

I partiti in coalizione presentano candidati unitari nei collegi **uninominali** (specifica previsione è posta per i partiti o i gruppi politici organizzati rappresentativi di minoranze linguistiche - v. *supra* - riconosciute presenti in circoscrizioni comprese in Regioni ad autonomia speciale il cui Statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche; per esse, nella lista e nei manifesti un riquadro più ampio ricomprende tutte le liste collegate facenti parte della coalizione).

Nei collegi **plurinomiali** (sia della Camera sia del Senato: articolo 18-*bis* Testo unico Camera, articolo 9 Testo unico Senato) ciascuna lista è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine numerico.

Il numero dei candidati della lista **non** può essere inferiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore, dei seggi assegnati al collegio plurinominale né può essere superiore al limite massimo di seggi assegnati al collegio plurinominale.

Indipendentemente dal numero di seggi assegnato al collegio plurinominale, il numero dei candidati della lista **non può in ogni caso essere inferiore a due né superiore a quattro**.

Il disegno di legge assume dunque, tra i suoi connotati, l'opzione per liste 'brevi'.

Vale ricordare come la Corte costituzionale stigmatizzasse (nella sentenza n. 1 del 2014) le liste 'lunghe' 'bloccate' quali previste dalla legge n. 270 del 2005, rilevando che "simili condizioni di voto, che impongono al cittadino, scegliendo una lista, di scegliere in blocco anche tutti i numerosi candidati in essa elencati, che non ha avuto modo di conoscere e valutare e che sono automaticamente destinati, in ragione della posizione in lista, a diventare deputati o senatori, rendono la disciplina in esame non comparabile né con altri sistemi caratterizzati da liste bloccate solo per una parte dei seggi, né con altri caratterizzati da circoscrizioni elettorali di dimensioni territorialmente ridotte, nelle quali il numero dei candidati da eleggere sia talmente esiguo da garantire l'effettiva conoscibilità degli stessi e con essa l'effettività della scelta e la libertà del voto (al pari di quanto accade nel caso dei collegi uninominali)". Le previsioni della legge n. 270 del 2005 erano per questo riguardo, secondo la Corte, tali da "alterare per l'intero complesso dei parlamentari il rapporto di rappresentanza fra elettori ed eletti", "incidendo sulla stessa libertà del voto di cui all'articolo 48 della Costituzione".

In sede di commento, può rilevarsi come la 'lunghezza' della lista sia elemento di per sé complesso, nel bilanciamento tra conoscibilità dei candidati da parte dell'elettore e possibile 'slittamento' del voto fuori della destinazione quale prefigurata dall'elettore al momento del voto.

Ciascuna lista deve presentare **candidature in almeno due terzi dei collegi plurinominali della circoscrizione**, a pena di inammissibilità.

In sede di presentazione della lista, sono indicati tutti i candidati nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale.

Ciascuna lista è tenuta a presentare **candidature in tutti i collegi uninominali del collegio plurinominale**, a pena di inammissibilità.

La lista - sia alla Camera sia al Senato - deve essere **sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori** iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nel medesimo collegio plurinominale (o elettori iscritti nelle sezioni elettorali del collegio plurinominale, nel caso esso sia compreso in un unico Comune).

Disposizioni transitorie in materia di sottoscrizioni sono poste dall'**articolo 6** del disegno di legge, per le prime elezioni successive all'entrata in vigore.

Il comma 3 di questo articolo prevede che per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della legge, il numero delle sottoscrizioni per la presentazione di candidature per l'elezione alla **Camera** dei deputati (almeno 1.500 e non più di 2.000 sottoscrizioni degli elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio plurinominale) sia in ogni caso **ridotto alla metà**.

Per il **Senato** si prevede (comma 4) la riduzione alla metà di quel medesimo numero di sottoscrizioni, per le liste che presentino candidati nei collegi plurinominali **in tutte le circoscrizioni regionali**.

Ancora, l'articolo 6 del disegno di legge (al comma 1) modifica la disposizione in materia di **esonero** dalla raccolta delle sottoscrizioni, recata dall'articolo 2, comma 36 della legge n. 52 del 2015.

La novella prevede che tale esonero si applichi per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della legge, per la Camera e per il Senato, ai partiti o ai gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere alla data del **15 aprile 2017**.

La disposizione vigente della legge n. 52 del 2015 individua invece la data nel 1° gennaio 2014 (e si riferisce all'esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni solo per la Camera dei deputati, disciplinando, tale legge, solo il sistema elettorale di tale ramo del Parlamento).

Il disegno di legge reca inoltre (**articolo 3**, comma 7) una **delega** al Governo per definire in via sperimentale la raccolta con **modalità digitale** delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle liste.

Il termine per l'esercizio della delega è di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Ancora l'**articolo 6** del disegno di legge reca disposizioni, transitorie e a regime, relative ai **sogetti abilitati all'autenticazione delle sottoscrizioni** per la presentazione delle liste.

Esclusivamente per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della legge, sono abilitati - oltre ai soggetti già previsti - anche gli **avvocati** abilitati al patrocinio davanti le giurisdizioni superiori, iscritti all'albo di un distretto della circoscrizione elettorale (comma 7).

Quanto ai soggetti abilitati in base alla normativa vigente (ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge n. 53 del 1990), il comma 6 aggiunge - a regime - i **sindaci metropolitani e i componenti della conferenza metropolitana**, nonché i **consiglieri metropolitani** (tenuto conto della istituzione delle Città metropolitane da parte della legge n. 56 del 2014).

Il citato articolo 14, comma 1 della legge n. 53 del 1990 prevede siano competenti ad eseguire le autenticazioni in questione, che non siano attribuite esclusivamente ai notai, i giudici di pace, i notai, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia; sono altresì abilitati i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.

L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Alcuni obblighi ai fini della presentazione delle liste (e correlativa pubblicità a fini di trasparenza)

Ciascun partito o gruppo politico organizzato che intenda presentarsi alle elezioni - sia alla Camera sia al Senato - è tenuto, nei termini previsti, a depositare il proprio **contrassegno** e ad indicare la propria **denominazione** presso il Ministero dell'interno (il quale - secondo novella all'articolo 20 del d.P.R. n. 361 del 1957 - è tenuto a mettere a disposizione sul proprio sito internet il facsimile dei moduli per il deposito delle liste e degli altri documenti necessari).

Contestualmente al deposito del contrassegno, deve essere altresì depositato il **programma elettorale**, nel quale viene dichiarato il nome e cognome della persona indicata come capo della forza politica.

Su questo vigente sostrato normativo, il qui novellato articolo 14 del d.P.R. n. 361 del 1957 prevede che, ove iscritto nel registro dei partiti politici (oggetto dell'articolo 4 del decreto-legge n. 149 del 2013), il partito o gruppo politico organizzato debba depositare il relativo **statuto**.

In mancanza (di iscrizione nel registro sembra doversi intendere, anche in considerazione del fatto che lo statuto è elemento richiesto ai fini della suddetta registrazione) il partito o gruppo politico organizzato deve depositare una **dichiarazione che indichi gli elementi minimi di trasparenza**.

Tali "elementi minimi" da indicare sono, secondo il dettato del disegno di legge: il legale rappresentante del partito o del gruppo politico organizzato; il soggetto che ha la titolarità del contrassegno depositato e la sede legale nel territorio dello Stato; gli organi del partito o del gruppo politico organizzato, la loro composizione nonché le relative attribuzioni.

Ferma la possibilità di integrare la documentazione (entro 48 ore, secondo novella all'articolo 16 del d.P.R. n. 361 del 1957), nel caso in cui il Ministero ne ravvisi l'incompletezza, nonché di opposizione da parte del depositante alla richiesta di integrazione - si prevede la **ricusazione** delle liste, nel caso di mancato deposito del programma elettorale e dello statuto o della dichiarazione di trasparenza (con novella all'articolo 22 del d.P.R. n. 361 del 1957).

Siffatte disposizioni, circa il deposito dello statuto o della dichiarazione sugli elementi minimi di trasparenza (e circa il caso di inottemperanza), si ritrovano anche nel disegno di legge A.S. n. 2439 (recante "Disposizioni in materia di partiti politici. Norme per favorire la trasparenza e la partecipazione democratica"), approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati l'8 giugno 2016 e in corso di esame presso la Commissione Affari costituzionali del Senato (al momento della stesura della presente scheda di lettura).

Medesima collocazione si ha anche per le previsioni dell'**articolo 4** del disegno di legge qui in commento.

Esso prevede che in un'apposita sezione del sito Internet del Ministero dell'interno (denominata «**Elezioni trasparenti**») siano pubblicati in maniera facilmente accessibile (entro dieci giorni dalla scadenza del termine per il deposito del contrassegno per ciascun partito, movimento e gruppo politico organizzato che abbia presentato le liste): *a*) il contrassegno depositato, con l'indicazione del soggetto che ha conferito il mandato per il

deposito; *b*) lo statuto ovvero la dichiarazione di trasparenza; *c*) il programma elettorale, con il nome e cognome della persona indicata come capo della forza politica.

Le pluri-candidature

Si è detto *supra* della presentazione delle liste e delle candidature.

Sono ammesse (sia alla Camera sia al Senato) le **pluri-candidature** (beninteso con il medesimo contrassegno).

Ci si può candidare in un solo collegio uninominale (a pena di nullità).

Tuttavia ci si può candidare in uno o più **collegi plurinomiali, fino ad un massimo di 5** (a pena di nullità), anche contestualmente alla candidatura nel collegio uninominale.

Chi si candidi nella circoscrizione Estero (su cui v. *infra*) non può candidarsi in alcun collegio uninominale o plurinominale.

Così le novelle all'articolo 19 del d.P.R. n. 361 del 1957 (cui fa rinvio l'articolo 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993).

Il candidato eletto in un collegio uninominale ed in uno o più collegi plurinomiali, si intende eletto nel collegio uninominale.

Il candidato **eletto in più collegi plurinomiali** è proclamato eletto nel collegio nel quale la lista cui appartiene abbia ottenuto la minore percentuale di voti validi, rispetto al totale dei voti validi del collegio.

Così le novelle all'articolo 85 del d.P.R. n. 361 del 1957 (cui fa rinvio l'articolo 17-*bis* del decreto legislativo n. 533 del 1993).

Le disposizioni predeterminano dunque un criterio di assegnazione del seggio in caso di pluri-candidato pluri-eletto.

La questione delle pluri-candidature è stata oggetto della sentenza n. 35 del 2017 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'incostituzionalità di una disposizione della legge n. 52 del 2015 accordante (peraltro in presenza di voto di preferenza) una libera opzione da parte del pluri-eletto, congegnata in modo da risultare, secondo la Corte, franca da alcun "*criterio oggettivo e predeterminato, rispettoso, nel massimo grado possibile, della volontà espressa dagli elettori*".

Rappresentanza di genere

Sono previste disposizioni relative alla **rappresentanza di genere**.

Esse sono introdotte novellando l'articolo 18-*bis* del d.P.R. n. 361 del 1957 e l'articolo 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993).

Siffatte previsioni concernono: l'ordine di lista; il numero di candidature uninominali per genere; il numero di posizioni di capilista.

A pena di inammissibilità, nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali, i candidati devono essere collocati secondo un **ordine alternato di genere** (sia alla Camera sia al Senato).

Al contempo, per la **Camera** è previsto che nel complesso delle candidature presentate da ogni lista o coalizione di liste a livello nazionale, nei collegi **uninominali** nessuno dei due generi possa essere rappresentato in misura superiore al **60 per cento** (con arrotondamento all'unità più prossima).

Nel complesso delle liste nei collegi **plurinomiali** presentate da ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato nella **posizione di capolista** in misura superiore al **60 per cento**, con arrotondamento all'unità più prossima.

L'Ufficio centrale nazionale assicura il rispetto di tali prescrizioni (si mantiene invero non del tutto chiarito come e dove possa operare una sua misura 'sanzionatoria').

Per il **Senato** le medesime previsioni sono riferite **al livello regionale** (e spetta all'Ufficio elettorale regionale assicurarne il rispetto).

Modalità di espressione del voto

L'elettore dispone di un'**unica scheda**, sulla quale esprime un **unico voto**.

Non è dunque prevista duplicità di scheda (per la componente uninominale e per quella plurinomiale, come fu per la sola Camera dei deputati vigente la cd. 'legge Mattarella') né facoltà di voto disgiunto (com'è nel sistema elettorale tedesco).

La scheda reca il nome del candidato nel collegio uninominale e, per il collegio plurinomiale, il contrassegno di ciascuna lista - o gruppi di liste, nel caso di loro collegamento in coalizione.

I contrassegni delle liste hanno riportati a fianco i nominativi dei candidati - da due a quattro - nel collegio plurinomiale (articoli 31 e 58 del d.P.R. n. 361 del 1957; articoli 11 e 14 del decreto legislativo n. 533 del 1993).

Il voto è espresso tracciando un **segno sul rettangolo** contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinomiale.

Il voto così espresso vale ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale ed a favore della lista nel collegio plurinomiale.

Qualora il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, il voto è comunque valido anche per il collegio plurinominale.


In tal caso ed in presenza di più liste collegate in coalizione, il voto è ripartito tra le liste della coalizione, **in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale.**

La configurazione della scheda è la medesima, per la Camera e per il Senato.

Le modalità di voto sono riportate anche nella parte esterna della scheda elettorale, con apposita esplicitazione che il voto espresso tracciando un segno sul contrassegno della lista, valga anche per il candidato uninominale collegato, e viceversa; ed il voto espresso tracciando un segno sul nome del candidato uninominale collegato a più liste in coalizione, sia ripartito tra le liste in proporzione ai loro voti ottenuti nel collegio.

Si riporta qui di seguito il facsimile della parte interna.

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA PER LA VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA



Se l'elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nominativo del candidato del collegio uninominale e un segno sul sottostante rettangolo contenente il contrassegno della lista nonché i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale, il voto è comunque valido (a favore sia del candidato uninominale sia della lista).

Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno e un segno sulla lista di candidati nel collegio plurinominale della lista medesima, il voto è considerato valido a favore sia della lista sia del candidato uninominale.

Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nominativo del candidato uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non sia collegato, il voto è nullo (non disgiungibilità del voto).

Così dispone l'articolo 59-*bis* del d.P.R. n. 361 del 1957, come novellato.

Resta in ogni caso fermo che ogni altro modo di espressione del voto, difforme dalle disposizioni dei Testi unici per l'elezione della Camera e del Senato, ne determina la nullità, ove sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto.

Sono poste altresì alcune disposizioni attinenti allo **spoglio delle schede** ed al relativo **scrutinio**.

Si prevede che il presidente della sezione elettorale, preposto alla supervisione delle operazioni di spoglio, verifichi il corretto trattamento delle schede da parte degli scrutatori e del segretario, evitando l'uso improprio di penne, matite o altri strumenti di scrittura.

I rappresentanti di lista possono segnalare al presidente eventuali violazioni di tali previsioni, che devono essere annotate a verbale.

Inoltre, è previsto che le schede elettorali siano provviste di un **tagliando anti-frode** con codice progressivo alfanumerico.

L'assegnazione dei seggi

Nei collegi **uninominali**, il seggio è assegnato al candidato che consegua il maggior numero di voti validi (non agiscono qui soglie di sbarramento).

In caso di parità di voti, sia alla Camera sia al Senato è eletto **il più giovane** per età (così, con previsione inedita a livello nazionale, la novella all'articolo 77 del d.P.R. n. 361 del 1957 e all'articolo 16 del decreto legislativo n. 533 del 1993).

Nei **collegi plurinominali**, prima operazione è - ai fini del riparto proporzionale - la verifica che la lista e la coalizione abbiano superato la soglia di sbarramento (illustrata *supra*) per accedere all'assegnazione di seggi.

Per le coalizioni, non vengono in ogni caso computati i voti delle liste che non abbiano superato a livello nazionale **la soglia dell'1 per cento** dei

voti validi (a meno che la lista non sia rappresentativa delle minoranze linguistiche riconosciute per le quali sia posta la specifica soglia di sbarramento illustrata *supra*).

La soglia dell'1 per cento qui si riferisce alla utilizzabilità dei voti ai fini della determinazione della cifra elettorale della coalizione.

Pertanto, se una lista si mantenga sotto l'1 per cento, i suoi voti vanno dispersi (salvo che per le minoranze linguistiche sopra ricordate); se superi l'1 per cento ma non il 3 per cento, i suoi voti confluiscono nella cifra elettorale coalizionale.

Il riparto dei seggi avviene con metodo **proporzionale**, a livello nazionale per la Camera dei deputati, **a livello regionale per il Senato**.

Sono ripartiti proporzionalmente tra le coalizioni o le liste, alla **Camera, 386 seggi** (630 seggi meno 12 seggi riservati alla circoscrizione Estero meno i 232 candidati eletti nei collegi uninominali).

Al **Senato**, sono ripartiti proporzionalmente **193 seggi** (315 seggi meno 6 seggi riservati alla circoscrizione Estero meno 109 candidati eletti nei collegi uninominali meno 6 eletti uninominali del Trentino-Alto Adige e 1 eletto uninominale della Valle d'Aosta).

Si determina il quoziente elettorale (nazionale per la Camera, regionale per il Senato) dividendo il totale delle cifre elettorali (nazionali per Camera, regionali per il Senato) delle coalizioni o delle singole liste non collegate, per il numero di seggi (pari a 386 per la Camera; quelli destinati alla singola Regione, per il Senato) da assegnare.

Per la parte intera di tale quoziente (tralasciando eventuali cifre decimali) si divide la cifra elettorale (nazionale per Camera, regionale per il Senato) della coalizione o della singola lista non collegata.

Il risultato così ottenuto (preso per intero, senza decimali) corrisponde al numero di seggi da assegnare alla coalizione o alla singola lista non collegata.

I seggi che ancor rimangano da assegnare sono attribuiti alle coalizioni o singole liste che dispongano dei maggiori resti (secondo l'ordine decrescente dei medesimi).

A parità di resti, i seggi sono assegnati alle coalizioni o singole liste conseguenti la maggior cifra elettorale (nazionale per la Camera, regionale per il Senato).

A parità anche di cifra elettorale, si procede a sorteggio.

Specifiche previsioni sono poste per le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute sopra oggetto di apposita disposizione relativa allo sbarramento.

Così le novelle all'articolo 83 del d.P.R. n. 361 del 1957 e all'articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993.

Per il Trentino-Alto Adige - al quale sono attribuiti, per la parte uninominale, 6 seggi alla Camera (in luogo di 8 previsti dalla legge n. 52 del 2015 come prima dalla legge del 1993) e 6 seggi al Senato - è soppresso lo 'scorporo', ai fini dell'assegnazione dei seggi per la parte proporzionale (mediante abrogazione dell'articolo 93-*quater*, in particolare il suo comma 5, del d.P.R. n. 361 del 1957, nonché dell'articolo 21, in particolare il suo comma 2, del decreto legislativo n. 533 del 1993). Così come è soppressa la previsione secondo cui i voti espressi in quella Regione non concorrano alla ripartizione dei seggi nella restante parte del territorio nazionale (cfr. articolo 83, comma 6, secondo periodo, del d.P.R. n. 361 del 1993, qui abrogato).

Operazioni analoghe a quelle sopra ricordate consentono di individuare i quozienti a livello circoscrizionale e di collegio.

Al termine delle operazioni degli uffici elettorali in cui viene determinato il numero di seggi spettanti alle coalizioni e alle liste, singole e coalizzate, sono proclamati gli eletti in ciascun collegio plurinominale, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista abbia diritto.

I candidati compresi nella lista del collegio sono risultano eletti secondo **l'ordine di presentazione**. Non essendovi voto di preferenza, le liste sono 'bloccate'.

Circa il complessivo meccanismo di assegnazione dei seggi, il suo procedere 'dall'alto' (ossia dal livello nazionale, calando a seguire fino ai collegi) era presente per la Camera dei deputati anche nella legge n. 52 del 2015 (che pure aveva i collegi plurinomiali). La suscettibilità di produrre uno 'slittamento' dei seggi, nella concreta loro attribuzione, è stato tema affrontato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 35 del 2017, la quale si è lì soffermata - nel vagliare alcuni lamentati vizi di costituzionalità della legge del 2015 - sullo 'slittamento' tra circoscrizioni. La Corte ha rilevato come "consistenti traslazioni di seggi da una circoscrizione all'altra [sarebbero] tali da pregiudicare la garanzia di una proporzionale distribuzione dei seggi sul territorio nazionale", che è principio costituzionalmente sancito (dall'articolo 56, quarto comma della Costituzione, per quanto concerne la Camera dei deputati). Aggiungeva la Corte che tale traslazione 'fuori circoscrizione' nella disciplina della legge del 2015 costituisse "nella procedura di assegnazione dei seggi, un'ipotesi residuale, che può verificarsi, per ragioni matematiche e casuali", solo quando non fosse stato possibile operare diversamente. Di qui la non lesività dell'articolo 56, quarto comma della Costituzione (il quale prescrive non la rappresentanza dei territori in sé considerati bensì la distribuzione dei seggi in proporzione della popolazione delle diverse parti del territorio nazionale).

In caso di 'incapienza' della lista

Il disegno di legge dispone per il **caso di esaurimento della lista** presentata nel collegio plurinomiale (novellando l'articolo 84 del d.P.R. n. 361 del 1957 nonché l'articolo 17-*bis* del decreto legislativo n. 533 del 1933).

Ove la lista di collegio sia 'incapiente' si attinge dapprima ai candidati presentati dalla lista negli altri collegi plurinominali della circoscrizione, in cui la lista abbia la maggior parte decimale del quoziente non utilizzata.

Se anche in tal modo permangano seggi da assegnare alla lista, si attinge ai 'migliori perdenti' nei collegi uninominali del collegio plurinomiale (sulla base di una graduatoria redatta dall'ufficio elettorale circoscrizionale).

Se neanche ciò basti, si attinge ai 'migliori perdenti' nei collegi uninominali della circoscrizione.

Per la Camera è consentito, se ulteriormente necessario, ancora uno 'slittamento', attingendosi ai candidati presentati dalla lista nei collegi plurinominali delle altre circoscrizioni.

In caso di ulteriore incapienza, si procede proclamando eletti i candidati delle liste collegate in coalizione presentati nel collegio plurinomiale originario e, poi, negli altri collegi plurinominali della circoscrizione.

Nel caso in cui rimangano ancora seggi da assegnare, si attinge per la Camera ai 'migliori perdenti' nei collegi uninominali delle altre circoscrizioni e, infine, ai candidati delle liste collegate in coalizione presentati nei collegi plurinominali delle altre circoscrizioni.

Il disegno di legge congegna così una 'catena' di successioni che esaurisce tutte le candidature possibili per ciascuna lista e, a continuare, per tutte le liste di una coalizione (nell'intento di scongiurare 'seggi fantasma', dei quali si ebbe esperienza, in un diverso contesto normativo, nella XIV legislatura). E presceglie una soluzione diversa da altra pur ipotizzabile nella quale il percorso delle successioni privilegi invece tutte le candidature proporzionali, prima di rivolgersi ai migliori perdenti nei collegi uninominali.

La disciplina sopra sunteggiata presenta, vale rammentare, una asimmetria tra Camera e Senato, in quanto solo per quest'ultimo il possibile 'slittamento' fuori della lista del singolo collegio plurinomiale incontra l'estremo limite dei confini della circoscrizione, coincidente con il territorio della Regione.

In tal modo si ritiene di ottemperare alla "base regionale" prevista per la elezione del Senato (articolo 57, primo comma della Costituzione).

Non è agevole preventivamente figurare in che fattuale misura (anche tenuto conto della brevità delle liste e delle possibili pluri-candidature)

possano confliggere le istanze del rispetto dell'ambito circoscrizionale regionale da un lato e dell'assegnazione a ciascuna lista del numero di eletti spettanti secondo l'indicazione degli elettori dall'altro.

Ipotesi di vacanza del seggio

Nel caso in cui un seggio rimanga vacante (anche per causa sopravvenuta) si prevede che il seggio sia attribuito, nell'ambito del medesimo collegio plurinomiale, al candidato primo dei non eletti secondo l'ordine di presentazione (novellato articolo 86 del d.P.R. n. 361 del 1957, cui il Testo unico per il Senato fa rinvio).

Nel caso in cui la lista abbia esaurito i propri candidati, si procede con le modalità di 'slittamento' sopra descritte a proposito delle liste 'incapienti' (fino all'attribuzione dei seggi alle liste facenti parte della medesima coalizione nell'ambito della circoscrizione originaria, sulla scorta dei rinvii operati dall'articolo 1, comma 30, lettera *b*) del disegno di legge).

Questo, nei collegi plurinominali.

Nel caso in cui rimanga vacante invece un seggio attribuito in un collegio uninominale, si procede ad elezioni suppletive.

Voto all'estero

Alcune disposizioni del disegno di legge (articolo 6, comma 2, lettera *b*)) concernono i **requisiti di elettorato passivo per la circoscrizione Estero**.

In primo luogo, **non è più richiesto il requisito della residenza** nella ripartizione della circoscrizione Estero per chi intenda candidarsi.

Si prevede che gli **elettori residenti in Italia** possano essere candidati in **una sola ripartizione** della circoscrizione Estero (e, in tale caso, in base al novellato articolo 19 del d.P.R. n. 361 del 1957, non è possibile essere contestualmente candidati in alcun collegio del territorio nazionale).

Gli **elettori residenti all'estero** possono, a loro volta, essere candidati **solo nella ripartizione di residenza** della circoscrizione Estero.

Immodificata è la disposizione (articolo 8, comma 4, della legge n. 459 del 2001) che prevede che gli elettori residenti all'estero i quali non abbiano esercitato l'opzione per esercitare il diritto di voto in Italia, non possano essere candidati nelle circoscrizioni del territorio nazionale.

Più in generale, immodificata è la disciplina del sistema di voto ed assegnazione dei seggi della circoscrizione Estero.

Nella circoscrizione Estero permane il voto di preferenza, escluso per l'elezione degli altri parlamentari nazionali.

Ancora, si prevede che **non** possano essere candidati nella circoscrizione Estero gli elettori che nei **5 anni precedenti la data delle elezioni** ricoprano o abbiano ricoperto cariche di governo o cariche politiche elettive a qualsiasi livello o incarichi nella magistratura o cariche nelle Forze armate in un Paese della circoscrizione Estero.

L'articolo 6, comma 2, lettera *a*) del disegno di legge riguarda i **tempi per esercitare l'opzione** per il voto degli italiani temporaneamente all'estero.

La norma finora vigente (articolo 4 della citata legge n. 459 del 2001) prevede che possano votare per corrispondenza nella circoscrizione Estero - previa opzione valida per un'unica consultazione elettorale - i cittadini italiani (e i loro familiari conviventi) che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovino, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della medesima consultazione elettorale, in un Paese estero in cui non sono anagraficamente residenti.

Tale opzione (redatta su carta libera, sottoscritta dall'elettore e corredata di copia di valido documento di identità) deve pervenire al Comune di iscrizione elettorale entro i *dieci giorni* successivi alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali. La richiesta è revocabile entro il medesimo termine ed è valida per un'unica consultazione.

La novella **posticipa** il termine in cui tale opzione deve pervenire al Comune di iscrizione elettorale **al 32° giorno antecedente** le elezioni.

Altre disposizioni

Corredano il disegno di legge una clausola di invarianza finanziaria (posta dall'articolo 5) e la previsione (all'articolo 6, comma 8) dell'**entrata in vigore** della legge **il giorno successivo a quello della sua pubblicazione** sulla Gazzetta Ufficiale.

PARTE SECONDA: IL PERCORSO DELLA RIFORMA

Le premesse: due leggi elettorali dopo le sentenze della Corte costituzionale

Mutamenti intervenuti nei più recenti anni entro il sistema dei partiti e movimenti politici - con una incrinatura della configurazione tendenzialmente bipolare quale delineatasi a partire dagli anni Novanta - si sono riverberati sul 'rendimento' del sistema elettorale.

In particolare, della legge n. 270 del 2005 si andarono accentuando alcuni elementi di dis-rappresentatività (meno flagranti in tempo di bipolarismo), infine censurati nel verdetto di incostituzionalità reso, su alcune disposizioni di quella legge, con la sentenza n. 1 del 2014 della Corte costituzionale (la quale peraltro già dal 2008 aveva mosso al legislatore alcuni moniti).

Il legislatore rispose allestendo - per la sola Camera dei deputati, giacché il Senato era nel frattempo oggetto di una profonda rivisitazione, entro un progetto di riforma costituzionale peraltro non perfezionatosi a seguito della contraria deliberazione (il 4 dicembre 2016) del corpo referendario, partecipe del procedimento di revisione costituzionale ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione - la legge n. 52 del 2015. Neppur essa andò tuttavia esente, in alcune sue disposizioni, da declaratoria di incostituzionalità (resa con la sentenza n. 35 del 2017).

La situazione venutasi a creare a seguito delle due sentenze della Corte costituzionale è connotata pertanto da una duplicità di disciplina normativa per i due rami del Parlamento.

Le regole di elezione del Senato risultano poste dalla legge n. 270 del 2005, cui in via giurisprudenziale costituzionale è stato tolto qualcosa - il premio di maggioranza; la configurazione delle liste come 'bloccate' - ed è stato aggiunto qualcosa - l'espressione di un voto di preferenza.

Le regole di elezione della Camera dei deputati risultano poste dalla legge n. 52 del 2015, cui è stato tolto qualcosa: il secondo turno di ballottaggio; la facoltà di opzione da parte del pluri-candidato pluri-eletto (talché il sorteggio diviene, da residuale, esclusivo strumento di assegnazione del seggio in caso di pluri-elezione).

Espunte le disposizioni colpite da declaratoria di incostituzionalità, le due leggi elettorali potevano dirsi in condizione di applicabilità ad avviso della Corte costituzionale.

Esse disegnano due sistemi di elezione con elementi concordanti ed elementi divergenti.

Ad accomunare i due sistemi residuati dalle pronunce della Corte costituzionale è la configurazione di un sistema elettorale proporzionale con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti, con soglie di sbarramento.

Per altri profili invece (quali premio di maggioranza, puntuale determinazione delle soglie di sbarramento, coalizzabilità delle liste), non marginale può dirsi la differenziazione della disciplina tra i due rami del Parlamento.

A divergere è intanto la previsione di un *premio di maggioranza* (per la lista che consegua il 40 per cento dei voti validi) per l'elezione della sola Camera dei deputati. Invero, tale situazione normativa non risulta del tutto inedita nella storia della Repubblica italiana. Sia pure per breve tempo vi fu vigenza della legge n. 148 del 1953, la quale prevede un premio di maggioranza per la sola Camera dei deputati. Fu la legge correntemente denominata 'legge truffa', che prevede un premio di maggioranza (il 65 per cento dei seggi) per la lista (o coalizione di liste) che avesse conseguito il 50 per cento più uno dei voti validi nell'elezione della Camera dei deputati (soglia che nessun competitore conseguì, nella prova elettorale del giugno 1953, talché il premio di maggioranza non scattò, sopraggiungendo poi la legge n. 615 del 1954 abrogativa). Peraltro, la previsione di allora non collimava del tutto con l'attuale, per la diversa entità della soglia per accedere al premio (allora la maggioranza assoluta dei voti validi, oggi il 40 per cento).

Ancora, nei due sistemi di elezione, diversamente articolato è il *sistema di soglie*.

Per il Senato sono ammesse al riparto dei seggi:

- *le coalizioni* che abbiano ottenuto a livello regionale almeno il *20 per cento* dei voti validi espressi, avendo al loro interno almeno una lista collegata che abbia conseguito almeno il *3 per cento* dei voti validi espressi a livello regionale;
- *le singole liste non coalizzate* che abbiano ottenuto a livello regionale almeno l'*8 per cento* dei voti validi espressi;
- *le liste facenti parte di coalizioni complessivamente 'sotto soglia'*, ma che abbiano ottenuto *uti singulae* sul piano regionale almeno l'*8 per cento* dei voti espressi.

Per la Camera dei deputati, vi è un'unica soglia - nazionale - del *3 per cento* (salve le specifiche previsioni per le liste rappresentative di minoranze linguistiche).

Ne consegue che, ove non scatti il premio di maggioranza presso la Camera dei deputati, rispetto a quest'ultima il Senato si presenta come 'più maggioritario' (per la maggiore elevatezza delle soglie).

Effetto, questo, ampliato dal fatto che per il Senato la soglia opera su

base regionale, per la Camera dei deputati su base nazionale. È questo un saliente profilo (peraltro già emerso nei trascorsi anni) ai fini di una 'aleatorietà' di differenziazione nella composizione dei due rami del Parlamento.

Rilevante per la incidenza sulle dinamiche politiche è altra differenza: per il Senato, possono competere sia liste sia *coalizioni di liste*, per la Camera dei deputati solo singole liste, senza possibilità di collegamento con altre.

Per la Camera dei deputati, le liste debbono ottemperare a *requisiti di genere* (ordine di lista alternato per genere; nessun genere rappresentato per più del 50 per cento nelle candidature circoscrizionali di una lista; nessun genere 'occupante' più del 60 per cento delle posizioni di capolista), non così per il Senato.

Per la Camera dei deputati inoltre vi è la *'doppia preferenza di genere'*, non così per il Senato, per il quale vi è una singola preferenza esprimibile dall'elettore (introdotta dalla sentenza n. 1 del 2014, additiva per questo riguardo).

Infine, solo per la Camera dei deputati sono previsti i *capilista 'bloccati'* (e profilo suscettibile di approfondimento parrebbe quello delle *candidature multiple*, ammesse per la Camera dei deputati per i soli capilista).

Conclusivamente emerge come i due sistemi elettorali di Camera e Senato sopra tratteggiati presentino alcuni salienti profili di diversità.

Lo spartito entro cui tale diversità possa muovere è segnato da quanto la medesima Corte costituzionale rilevava nella sentenza n. 35 del 2017. In un assetto costituzionale basato sulla parità di posizione e funzioni delle due Camere elettive (quale confermato dal referendum costituzionale del 4 dicembre 2016), *"la Costituzione, se non impone al legislatore di introdurre, per i due rami del Parlamento, sistemi elettorali identici, tuttavia esige che, al fine di non compromettere il corretto funzionamento della forma di governo parlamentare, i sistemi adottati, pur se differenti, non ostacolino, all'esito delle elezioni, la formazione di maggioranze parlamentari omogenee"*.

La Corte non aveva strumenti per andar oltre siffatto rilievo, posto che (come ebbe ad osservare nella sentenza n. 1 del 2014) *"la determinazione delle formule e dei sistemi elettorali costituisce un ambito nel quale si esprime con un massimo di evidenza la politicità della scelta legislativa"*.

Riscrittura delle regole elettorali: la prima lettura presso la Camera dei deputati

Un intento di omogeneizzazione dei sistemi elettorali di Camera e Senato ha spinto le forze politiche a dibattere di una revisione della disciplina vigente (quale residuata dalle due pronunzie della Corte costituzionale).

Dopo un prolungato dibattito, la Camera dei deputati è giunta ad approvare in prima lettura - il 12 ottobre 2017 - un testo contenente un unitario plesso normativo per l'elezione dei due rami del Parlamento.

L'esame referente presso la Camera dei deputati si avviò nel febbraio 2017, giungendo ad una prima (rivelatasi provvisoria) conclusione nel successivo mese di giugno. Fu trasmesso all'Assemblea un testo delineante un sistema proporzionale, con un correttivo dato da una soglia di sbarramento pari al 5 per cento. Vi si prevedeva (anziché un doppio voto come nel sistema tedesco) un *duplice effetto* del voto reso dall'elettore: la designazione di un singolo candidato, in collegio uninominale; la scelta di una lista (senza possibilità di esprimere preferenze) presentata da un partito politico nella circoscrizione, in necessario collegamento con il candidato uninominale. La cifra (nazionale) conseguita dalle liste avrebbe determinato, secondo un criterio proporzionale, il numero complessivo dei seggi cui un partito avesse diritto.

La designazione nel collegio uninominale era pertanto strumento di scelta di parte del personale della rappresentanza politica, non già componente maggioritaria che 'ibridasse' o rendesse misto un sistema che era proporzionale.

Quella proposta fu accostata, nei primi commenti sui *media*, al sistema elettorale tedesco, definito nel lessico politologico come sistema proporzionale personalizzato (coerentemente con quanto la legge elettorale tedesca enuncia, ossia "il principio della rappresentanza proporzionale combinato con l'elezione personale dei candidati"). Ma a raffronto, il sistema elettorale prospettato da quella proposta immetteva alcuni elementi di *attenuazione della personalizzazione*.

Tali potevano dirsi:

- ✓ un numero di designazioni uninominali pari a circa *un terzo* dei seggi (225 per la Camera dei deputati, 112 per il Senato), non già alla metà dei seggi, com'è nella legge elettorale tedesca;
- ✓ l'impossibilità di un voto disgiunto, tra scelta del candidato uninominale e scelta della lista (il cd. *Stimmensplitting*, che nelle elezioni tedesche ha registrato nel 2002 il 20,5 per cento; nel 2005 il 23,9 per cento; nel 2009 il 26,4 per cento; nel 2013 il 23,0 per cento; per il 2017, il dato ufficiale non è al momento disponibile);

- ✓ il recupero dei 'migliori perdenti' (previsto in continuità con quanto vigeva per il solo Senato fino al 1993, sia per il Senato sia per la Camera dal 1993 al 2005 in una competizione tuttavia uninominale per tre quarti).

Avendo a mente la definizione corrente per il sistema tedesco, avrebbe potuto impiegarsi, per un sistema così congegnato, la definizione di sistema proporzionale 'semi-personalizzato'.

La discussione generale su quel testo si svolse in Assemblea presso la Camera il 6 giugno 2017.

Tuttavia l'approvazione nella seduta dell'8 giugno (con votazione segreta) di due identici emendamenti volti a superare la disciplina speciale per il Trentino Alto-Adige, determinò il rinvio in Commissione.

La Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati indì riprese l'esame il 6 settembre 2017, adottando il 26 settembre un nuovo testo base proposto dal relatore, elaborato (tenuto conto delle deliberazioni dell'Assemblea riguardo ai seggi da attribuire nella circoscrizione Trentino-Alto Adige) facendo leva su un sistema misto in cui i seggi siano attribuiti in parte con formula maggioritaria e in parte con riparto proporzionale.

Tale nuovo vaglio referente si concluse nella seduta del 7 ottobre 2017.

L'Assemblea indì approvava il 12 ottobre 2017 (dopo la votazione, l'11 e 12 ottobre, di una triplice questione di fiducia, posta dal Governo sugli articoli 1, 2 e 3 del disegno di legge).

Giunge così all'esame del Senato l'A.S. n. 2941, recante *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali*.

In Senato il vaglio in sede referente (congiunto ad alcuni altri disegni di legge, d'iniziativa parlamentare: A.S. nn. 2621, 2726, 2749, 2762, 2793, 2843, 2876, 2905, 2911 e 2938) si è svolto e concluso presso la Commissione Affari costituzionali dal 17 al 23 ottobre 2017, con il conferimento del mandato al relatore, senza l'approvazione di emendamenti (con accoglimento da parte del Governo di alcuni ordini del giorno).

Il 24 ottobre si avvia l'esame in Assemblea.

PARTE TERZA: TESTI A FRONTE

SISTEMA DI ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI (Art. 1)

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361	
TESTO VIGENTE	A.S. 2941
TITOLO I <i>Disposizioni generali</i>	TITOLO I <i>Disposizioni generali</i>
Articolo 1	Articolo 1
	<i>Art. 1, comma 1</i>
1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali.	1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale.
2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 40 per cento del totale nazionale [, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83] ¹ .	2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, nelle circoscrizioni del territorio nazionale sono costituiti 231 collegi uninominali ripartiti in ciascuna circoscrizione sulla base della popolazione; le circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Molise sono ripartite, rispettivamente, in sei e in due collegi uninominali, indicati nella Tabella A.1, allegata al presente testo unico.

¹ La Corte costituzionale, con sentenza 25 gennaio-9 febbraio 2017, n. 35 (Gazz. Uff. 15 febbraio 2017, n. 7 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma, come

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361	
TESTO VIGENTE	A.S. 2941
	3. Per l'assegnazione degli altri seggi ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali costituiti, di norma, dall'aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a otto.
	4. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, i seggi sono ripartiti tra le liste e le coalizioni di liste attribuendo 231 seggi ai candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi in ciascun collegio uninominale e sono stati proclamati eletti ai sensi dell'articolo 77. Gli altri seggi sono assegnati nei collegi plurinominali e sono attribuiti, con metodo proporzionale, ai sensi degli articoli 83 e 83-bis, alle liste e alle coalizioni di liste.
Articolo 2	Articolo 2
	<i>Art. 1, comma 2</i>
1. La elezione nel collegio «Valle d'Aosta», che è circoscrizione elettorale, è regolata dalle norme contenute nel titolo VI del presente testo unico.	<i>Identico</i>
1-bis. La circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita in otto collegi uninominali determinati ai sensi dell'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277. La restante quota di seggi spettanti alla circoscrizione è attribuita con il metodo del recupero proporzionale,	<i>Abrogato</i>

sostituito dall'art. 2, comma 1, della legge n. 52 del 2015, limitatamente alle parole «, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'art. 83.

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361	
TESTO VIGENTE	A.S. 2941
secondo le norme contenute nel titolo VI del presente testo unico.	
Articolo 3	Articolo 3
	<i>Art. 1, comma 3</i>
1. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni, di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, è effettuata - sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto Centrale di Statistica - con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno, da emanare contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.	<i>Identico</i>
2. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 è determinato, per ciascuna circoscrizione, il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica.	2. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, è determinato il numero complessivo di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione nei collegi plurinominali, compresi i seggi spettanti ai collegi uninominali.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 2, i seggi spettanti a ciascuna circoscrizione ai sensi del comma 1 del presente articolo sono assegnati in collegi plurinominali nei quali è assegnato un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a nove.	<i>Abrogato</i>
Articolo 4	Articolo 4
	<i>Art. 1, comma 4</i>
1. Il voto è un dovere civico e un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve	<i>Identico</i>

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361	
TESTO VIGENTE	A.S. 2941
essere garantito e promosso dalla Repubblica.	
2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista , da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista e il nominativo del candidato capolista. Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo.	2. Ogni elettore dispone di un voto da esprimere su un'unica scheda recante il nome del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno di ciascuna lista, corredato dei nomi dei candidati nel collegio plurinominale.
<i>omissis</i>	<i>omissis</i>
TITOLO III <i>Del procedimento elettorale preparatorio</i>	TITOLO III <i>Del procedimento elettorale preparatorio</i>
Articolo 11	Articolo 11
	<i>Art. 1, comma 5</i>
I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.	<i>Identico</i>
Lo stesso decreto fissa il giorno della prima riunione della Camera nei limiti dell'art. 61 della Costituzione.	<i>Identico</i>
Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 45° giorno antecedente quello della votazione.	<i>Identico</i>
I Sindaci di tutti i Comuni della Repubblica danno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con speciali avvisi.	<i>Identico</i>
Il decreto stabilisce che l'eventuale ballottaggio dovrà tenersi nella seconda	<i>Abrogato</i>

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361	
TESTO VIGENTE	A.S. 2941
domenica successiva a quella di convocazione dei comizi.	
Articolo 12	Articolo 12
Presso la Corte di Cassazione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio elettorale centrale nazionale, composto da un Presidente di sezione e quattro consiglieri scelti dal Primo Presidente.	<i>Identico</i>
Articolo 13	Articolo 13
1. Presso la Corte d'appello o il Tribunale nella cui giurisdizione è il Comune capoluogo della regione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio centrale circoscrizionale, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal Presidente della Corte d'appello o del Tribunale.	<i>Identico</i>
Articolo 14	Articolo 14
	<i>Art. 1, comma 6</i>
I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste di candidati nei collegi plurinominali, debbono depositare presso il Ministero dell'interno il proprio statuto di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 , e il contrassegno col quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime nei singoli collegi plurinominali. All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato.	I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste di candidati nei collegi plurinominali e nei collegi uninominali , debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno col quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime nei singoli collegi plurinominali e nei singoli collegi uninominali . All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato nonché, ove iscritto nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, deve essere

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361	
TESTO VIGENTE	A.S. 2941
	depositato il relativo statuto ovvero, in mancanza, una dichiarazione, con la sottoscrizione del legale rappresentante autenticata dal notaio, che indichi i seguenti elementi minimi di trasparenza: 1) il legale rappresentante del partito o del gruppo politico organizzato, il soggetto che ha la titolarità del contrassegno depositato e la sede legale nel territorio dello Stato; 2) gli organi del partito o del gruppo politico organizzato, la loro composizione nonché le relative attribuzioni.
I partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo sono tenuti a presentare le loro liste con un contrassegno che riproduca tale simbolo.	<i>Identico</i>
Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli, elementi e diciture, o solo alcuni di essi, usati tradizionalmente da altri partiti.	<i>Identico</i>
Ai fini di cui al terzo comma costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente od isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento anche se in diversa composizione o rappresentazione grafica.	<i>Identico</i>
Non è ammessa, altresì, la presentazione di contrassegni effettuata con il solo scopo di precluderne surrettiziamente l'uso ad altri soggetti politici interessati a farvi ricorso.	<i>Identico</i>

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361	
TESTO VIGENTE	A.S. 2941
Non è ammessa inoltre la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento possono trarre in errore l'elettore.	<i>Identico</i>
Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi.	<i>Identico</i>
Articolo 14- <i>bis</i>	Articolo 14- <i>bis</i>
	<i>Art. 1, comma 7</i>
	1. I partiti o i gruppi politici organizzati possono dichiarare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento devono essere reciproche.
	2. La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno. Nell'effettuare il collegamento in una coalizione, i partiti o i gruppi politici organizzati rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute, presenti in circoscrizioni comprese in regioni ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, dichiarano in quali dei collegi uninominali della rispettiva circoscrizione presentano il medesimo candidato con altri partiti o gruppi politici della coalizione.

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361	
TESTO VIGENTE	A.S. 2941
1. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati che si candidano a governare depositano il programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica previste dall'articolo 92, secondo comma, della Costituzione.	3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati depositano il programma elettorale, nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica previste dall'articolo 92, secondo comma, della Costituzione.
2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 15, primo comma.	4. Gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 15, primo comma.
	5. Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, gli Uffici centrali circoscrizionali comunicano l'elenco delle liste ammesse, con un esemplare del relativo contrassegno, all'Ufficio centrale nazionale, che, accertata la regolarità delle dichiarazioni, provvede, entro il ventesimo giorno antecedente quello della votazione, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei collegamenti ammessi.
Articolo 15	Articolo 15
Il deposito del contrassegno di cui all'articolo 14 deve essere effettuato non prima delle ore 8 del 44° e non oltre le ore 16 del 42° giorno antecedente quello della votazione, da persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario del partito o del gruppo politico organizzato.	<i>Identico</i>
Agli effetti del deposito, l'apposito Ufficio del Ministero dell'interno rimane aperto, anche nei giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.	<i>Identico</i>

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361	
TESTO VIGENTE	A.S. 2941
Il contrassegno deve essere depositato in triplice esemplare.	<i>Identico</i>
Articolo 16	Articolo 16
	<i>Art. 1, co. 8</i>
Il Ministero dell'interno, nei due giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito.	<i>Identico</i>
Qualora i partiti o gruppi politici presentino un contrassegno che non sia conforme alle norme di cui all'art. 14, il Ministero dell'interno invita il depositante a sostituirlo nel termine di 48 ore dalla notifica dell'avviso.	Qualora i partiti o gruppi politici presentino un contrassegno che non sia conforme alle norme di cui all'art. 14, il Ministero dell'interno invita il depositante a sostituirlo nel termine di 48 ore dalla notifica dell'avviso. Qualora la dichiarazione che indica gli elementi minimi di trasparenza di cui all'articolo 14, primo comma, sia incompleta, il Ministero dell'interno invita il depositante ad integrarla nel termine di 48 ore dalla notifica dell'avviso.
Sono sottoposte all'Ufficio centrale nazionale le opposizioni presentate dal depositante avverso l'invito del Ministero a sostituire il proprio contrassegno o dai depositanti di altro contrassegno avverso l'accettazione di contrassegno che ritengano facilmente confondibile: a quest'ultimo effetto, tutti i contrassegni depositati possono essere in qualsiasi momento presi in visione da chi abbia presentato un contrassegno a norma degli articoli precedenti.	Sono sottoposte all'Ufficio centrale nazionale le opposizioni presentate dal depositante avverso l'invito del Ministero a sostituire il proprio contrassegno o dai depositanti di altro contrassegno avverso l'accettazione di contrassegno che ritengano facilmente confondibile: a quest'ultimo effetto, tutti i contrassegni depositati possono essere in qualsiasi momento presi in visione da chi abbia presentato un contrassegno a norma degli articoli precedenti. Sono altresì sottoposte all'Ufficio centrale nazionale le opposizioni presentate dal depositante avverso l'invito del Ministero ad integrare la dichiarazione che individua

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361	
TESTO VIGENTE	A.S. 2941
	gli elementi minimi di trasparenza di cui all'articolo 14, primo comma.
Le opposizioni devono essere presentate al Ministero dell'interno entro 48 ore dalla sua decisione e, nello stesso termine, devono essere notificate ai depositanti delle liste che vi abbiano interesse. Il Ministero trasmette gli atti all'Ufficio centrale nazionale, che decide entro le successive 48 ore, dopo aver sentito i depositanti delle liste che vi abbiano interesse.	<i>Identico</i>
Articolo 17	Articolo 17
	<i>Art. 1, comma 9</i>
All'atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno i partiti o gruppi politici organizzati debbono presentare la designazione, per ciascuna circoscrizione, di un rappresentante effettivo e di uno supplente del partito o del gruppo incaricati di effettuare il deposito, al rispettivo Ufficio centrale circoscrizionale delle liste di candidati nei collegi plurinominali della circoscrizione e dei relativi documenti. La designazione è fatta con un unico atto, autenticato da notaio. Il Ministero dell'interno comunica a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale le designazioni suddette entro il 36° giorno antecedente quello della votazione.	All'atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno i partiti o gruppi politici organizzati debbono presentare la designazione, per ciascuna circoscrizione, di un rappresentante effettivo e di uno supplente del partito o del gruppo incaricati di effettuare il deposito, al rispettivo Ufficio centrale circoscrizionale delle liste di candidati nei collegi plurinominali e dei candidati nei collegi uninominali della circoscrizione e dei relativi documenti. La designazione è fatta con un unico atto, autenticato da notaio. Il Ministero dell'interno comunica a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale le designazioni suddette entro il 36° giorno antecedente quello della votazione.
Con le stesse modalità possono essere indicati, entro il 33° giorno antecedente quello della votazione, altri rappresentanti supplenti, in numero non superiore a due, incaricati di effettuare il deposito di cui al precedente comma, qualora i rappresentanti precedentemente designati siano entrambi impediti di provvedervi, per fatto sopravvenuto. Il Ministero dell'interno ne dà	<i>Identico</i>

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361	
TESTO VIGENTE	A.S. 2941
immediata comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale cui la nuova designazione si riferisce.	
Articolo 18	
[<i>Abrogato</i>]	
Articolo 18- <i>bis</i>	Articolo 18- <i>bis</i>
	<i>Art. 1, comma 10</i>
<p>1. La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nei medesimi collegi o, in caso di collegi compresi in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tali collegi.</p> <p style="text-align: center;">In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.</p>	<p>1. La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale, deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio plurinominale o, in caso di collegio plurinominale compreso in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tale collegio plurinominale. Ciascuna lista deve presentare candidature in almeno due terzi dei collegi plurinominali della circoscrizione, a pena di inammissibilità. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.</p>

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361	
TESTO VIGENTE	A.S. 2941
	<p>1-bis. Nel caso di liste collegate tra loro ai sensi dell'articolo 14-bis, queste presentano, salvo quanto stabilito all'ultimo periodo del presente comma, il medesimo candidato nei collegi uninominali. A tal fine, l'indicazione dei candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta per accettazione dai rappresentanti, di cui all'articolo 17, di tutte le liste tra loro collegate che presentano il candidato. Nelle liste di candidati presentate in un collegio plurinomiale in cui partiti o gruppi politici organizzati rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute presentano separatamente proprie candidature nei collegi uninominali ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, queste sono indicate separatamente e sono specificamente sottoscritte dai rappresentanti, di cui all'articolo 17, di tutte le liste tra loro collegate.</p>
<p>2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi. In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui all'articolo 17, primo comma. Il Ministero dell'interno provvede a comunicare a ciascun Ufficio elettorale circoscrizionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano</p>	<p><i>Identico</i></p>

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361	
TESTO VIGENTE	A.S. 2941
conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica.	
	2-bis. I candidati nei collegi uninominali accettano la candidatura con la sottoscrizione della stessa. Ciascuna lista è tenuta a presentare candidati in tutti i collegi uninominali del collegio plurinominale, a pena di inammissibilità. Per ogni candidato devono essere indicati il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale e il collegio per il quale viene presentato.
<p>3. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un candidato capolista e da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico. La lista è formata da un numero di candidati pari almeno alla metà del numero di seggi assegnati al collegio plurinominale e non superiore al numero dei seggi assegnati al collegio plurinominale. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento con arrotondamento all'unità superiore, e nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali i candidati sono collocati in lista secondo un ordine alternato di genere. A pena di inammissibilità della lista, nel numero complessivo dei candidati capolista nei collegi di ciascuna circoscrizione non può esservi più del 60 per cento di candidati dello stesso sesso, con arrotondamento all'unità più prossima.</p> <p>(v.co.3)</p>	<p>3. In ogni collegio plurinominale ciascuna lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico. Il numero dei candidati non può essere inferiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore, dei seggi assegnati al collegio plurinominale e non può essere superiore al limite massimo di seggi assegnati al collegio plurinominale; in ogni caso, il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a quattro. A pena di inammissibilità, nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali, i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere.</p> <p>3.1. Nel complesso delle candidature presentate da ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al</p>

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361	
TESTO VIGENTE	A.S. 2941
	60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. Nel complesso delle liste nei collegi plurinominali presentate da ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. L'Ufficio centrale nazionale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma, in sede di verifica dei requisiti di cui all'articolo 22, primo comma, numero 6-bis).
3-bis. Salvo quanto previsto dal comma 3, alla lista è allegato un elenco di quattro candidati supplenti, due di sesso maschile e due di sesso femminile.	<i>Identico</i>
Articolo 19	Articolo 19
	<i>Art. 1, comma 11</i>
1. A pena di nullità dell'elezione nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nello stesso o in altro collegio plurinominale e un candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno, in una o più circoscrizioni, solo se capolista e fino ad un massimo di dieci collegi plurinominali. <i>(segue)</i>	1. Nessun candidato può presentarsi con diversi contrassegni nei collegi plurinominali o uninominali , a pena di nullità. (v. anche co. 6)
	2. Nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di cinque collegi plurinominali, a pena di nullità.
	3. Nessuno può essere candidato in più di un collegio uninominale, a pena di nullità.
	4. Il candidato in un collegio uninominale può essere candidato, con il medesimo

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361	
TESTO VIGENTE	A.S. 2941
	contrassegno, in collegi plurinominali, fino ad un massimo di cinque.
	5. Il candidato nella circoscrizione Estero non può essere candidato in alcun collegio plurinominali o uninominali del territorio nazionale.
<i>(segue comma 1)</i> A pena di nullità dell'elezione , nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.	6. Nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, a pena di nullità.
Articolo 20	Articolo 20
	<i>Art. 1, comma 12</i>
Le liste dei candidati nei collegi plurinominali devono essere presentate, per ciascuna Circoscrizione, alla Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale del capoluogo della regione, dalle ore 8 del 35° giorno alle ore 20 del 34° giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.	Le liste dei candidati nei collegi plurinominali e i nomi dei candidati nei collegi uninominali devono essere presentati , per ciascuna Circoscrizione, alla Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale del capoluogo della regione, dalle ore 8 del 35° giorno alle ore 20 del 34° giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20
Insieme con le liste dei candidati devono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati e la dichiarazione di presentazione e della lista dei candidati firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori.	<i>Identico</i>
Tale dichiarazione deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei Sindaci dei singoli Comuni, ai quali appartengono i	<i>Identico</i>

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361	
TESTO VIGENTE	A.S. 2941
sottoscrittori, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione.	
I Sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati.	<i>Identico</i>
La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto. Per tale prestazione è dovuto al notaio o al cancelliere l'onorario di lire 100 per ogni sottoscrizione autenticata.	<i>Identico</i>
Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.	<i>Identico</i>
Nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve essere specificato con quale contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno la lista intenda distinguersi.	<i>Identico</i>
La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere, infine, la indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall'articolo 25.	<i>Identico</i>
	Il Ministero dell'interno, entro il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione, mette a disposizione nel proprio sito <i>internet</i> il fac-simile dei moduli con cui possono essere depositati le liste, le dichiarazioni e

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361	
TESTO VIGENTE	A.S. 2941
	gli altri documenti di cui ai commi precedenti.
Articolo 21	Articolo 21
	<i>Art. 1, comma 13</i>
La Cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale circoscrizionale accerta l'identità personale del depositante e, nel caso in cui si tratti di persona diversa da quelle designate ai sensi dell'art. 17, ne fa esplicita menzione nel verbale di ricevuta degli atti, di cui una copia è consegnata immediatamente al presentatore.	<i>Identico</i>
Nel medesimo verbale, oltre alla indicazione delle liste di candidati nei collegi plurinominali presentate e delle designazioni del contrassegno e dei delegati, è annotato il numero d'ordine progressivo attribuito dalla Cancelleria stessa a ciascuna lista secondo l'ordine di presentazione.	Nel medesimo verbale, oltre alla indicazione delle liste di candidati nei collegi plurinominali presentate, dei nomi dei candidati nei collegi uninominali e delle designazioni del contrassegno e dei delegati, è annotato il numero d'ordine progressivo attribuito dalla Cancelleria stessa a ciascuna lista secondo l'ordine di presentazione.
Articolo 22	Articolo 22
	<i>Art. 1, comma 14</i>
L'Ufficio centrale circoscrizionale entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:	<i>Identico</i>
1) ricusa le liste presentate da persone diverse da quelle designate all'atto del deposito del contrassegno ai sensi dell'art. 17;	<i>Identico</i>
	1-bis) ricusa le liste presentate da partiti o gruppi politici organizzati che non abbiano depositato lo statuto o la

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361	
TESTO VIGENTE	A.S. 2941
	dichiarazione di trasparenza in conformità all'articolo 14, primo comma;
	1-ter) ricusa le liste presentate da partiti o gruppi politici organizzati che non abbiano depositato il proprio programma elettorale ai sensi dell'articolo 14-bis;
2) ricusa le liste contraddistinte con contrassegno non depositato presso il Ministero dell'interno, ai termini degli artt. 14, 15 e 16;	<i>Identico</i>
3) verifica se le liste siano state presentate in termine e siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto, dichiarandole non valide se non corrispondono a queste condizioni; riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 3 dell'art. 18-bis, cancellando gli ultimi nomi e dichiara non valide le liste contenenti un numero di candidati inferiore a quello stabilito al comma 3 dell'articolo 18-bis e quelle che non presentano i requisiti di cui al terzo e al quarto periodo del medesimo comma;	3) verifica se le liste siano state presentate in termine e siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto, dichiarandole non valide se non corrispondono a queste condizioni; riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 3 dell'articolo 18-bis, cancellando gli ultimi nomi e dichiara non valide le liste contenenti un numero di candidati inferiore a quello stabilito al medesimo comma 3 dell'articolo 18-bis e quelle che non presentano i requisiti di cui al terzo periodo del medesimo comma;
4) cancella dalle liste i nomi dei candidati, per i quali manca la prescritta accettazione;	4) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e cancella dalle liste i nomi dei candidati, per i quali manca la prescritta accettazione;
5) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il 25° anno di età al giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita, o documento equipollente, o il certificato d'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica;	5) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il 25° anno di età al giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita, o documento equipollente, o il certificato d'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica;

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361	
TESTO VIGENTE	A.S. 2941
6) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione;	<i>Identico</i>
6-bis) comunica i nomi dei candidati di ciascuna lista all'Ufficio centrale nazionale, il quale verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 19, e comunica eventuali irregolarità agli uffici centrali circoscrizionali, che procedono per le eventuali modifiche nel modo seguente:	6-bis) comunica i nomi dei candidati di ciascuna lista e dei candidati di ciascun collegio uninominale all'Ufficio centrale nazionale, il quale verifica la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 18-bis, comma 3.1, e 19 e comunica eventuali irregolarità agli uffici centrali circoscrizionali, che procedono per le eventuali modifiche nel modo seguente:
a) nel caso in cui risultino comunque rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3, inserendo in coda alle liste dei candidati i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis;	<i>Identica</i>
b) nel caso in cui procedendo ai sensi della lettera a), non risultino rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3, inserendo nei posti rimasti vacanti nelle liste i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis;	<i>Identica</i>
6-ter) a seguito di eventuale rinuncia alla candidatura, delle verifiche di cui al presente articolo ai fini del rispetto dei criteri di cui all'articolo 18-bis e di ulteriori verifiche prescritte dalla legge, procede all'eventuale modifica della composizione delle liste dei candidati nei collegi plurinominali nel modo seguente:	<i>Identico</i>
a) nel caso in cui risultino comunque rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3, inserendo in coda alle liste dei candidati i candidati dello stesso sesso	<i>Identica</i>

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361	
TESTO VIGENTE	A.S. 2941
presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18- <i>bis</i> , comma 3- <i>bis</i> ;	
<i>b)</i> nel caso in cui, procedendo ai sensi della lettera <i>a)</i> , non risultino rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18- <i>bis</i> , comma 3, inserendo nei posti rimasti vacanti nelle liste i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18- <i>bis</i> , comma 3- <i>bis</i> ;	<i>Identica</i>
I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.	<i>Identico</i>
L'ufficio centrale circoscrizionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti nonché correzioni formali e deliberare in merito.	<i>Identico</i>
	<i>Art. 1, comma 15</i>
	Nel caso in cui sia dichiarata non valida la candidatura in un collegio uninominale, resta valida la presentazione della lista negli altri collegi uninominali della circoscrizione.
Articolo 23	Articolo 23
Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale, di cui all'articolo precedente, sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.	<i>Identico</i>
Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono, entro	<i>Identico</i>

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361	
TESTO VIGENTE	A.S. 2941
48 ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale nazionale.	
Il ricorso deve essere depositato entro detto termine, a pena di decadenza, nella Cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale.	<i>Identico</i>
Il predetto Ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale nazionale, il ricorso con le proprie deduzioni.	<i>Identico</i>
Ove il numero dei ricorsi presentati lo renda necessario, il Primo presidente della Corte di Cassazione, a richiesta del Presidente dell'Ufficio centrale nazionale, aggrega all'Ufficio stesso, per le operazioni di cui al presente articolo, altri consiglieri.	<i>Identico</i>
L'Ufficio centrale nazionale decide nei due giorni successivi.	<i>Identico</i>
Le decisioni dell'Ufficio centrale nazionale sono comunicate nelle 24 ore ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali	<i>Identico</i>
Articolo 24	Articolo 24
	<i>Art. 1, comma 16</i>
L'ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:	<i>Identico</i>
1) <i>[Abrogato]</i>	
2) stabilisce, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare alle liste e	2) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361	
TESTO VIGENTE	A.S. 2941
<p>ai relativi contrassegni. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati sulle schede di votazione e, unitamente ai nominativi dei candidati nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-<i>bis</i>, comma 3, sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;</p>	<p>tutti i collegi plurinominali della circoscrizione, alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione, comprese le liste presentate con le modalità di cui all'articolo 18-<i>bis</i>, comma 1-<i>bis</i>, ultimo periodo, che sono inserite, ai fini di cui al periodo successivo, in un più ampio riquadro che comprende anche le altre liste collegate. I contrassegni di ciascuna lista, unitamente ai nominativi dei candidati, nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-<i>bis</i>, comma 3, e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio.</p>
<p>3) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>4) trasmette immediatamente alla prefettura del comune capoluogo di regione le liste ammesse, con i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 14, per la stampa delle schede medesime e per l'adempimento di cui al numero 5);</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>5) provvede, per mezzo della prefettura del comune capoluogo di regione, alla stampa - su manifesti riproducenti i rispettivi contrassegni - delle liste nonché alla trasmissione di esse ai sindaci dei comuni inclusi nei collegi plurinominali per la pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione; una a disposizione</p>	<p><i>Identico</i></p>

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361	
TESTO VIGENTE	A.S. 2941
dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione.	
<i>omissis</i>	<i>omissis</i>
Articolo 30	Articolo 30
	<i>Art. 1, comma 17</i>
Nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, il Sindaco provvede a far consegnare al presidente di ogni Ufficio elettorale di sezione:	<i>Identico</i>
1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;	<i>Identico</i>
2) un esemplare della lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, e un estratto di tale lista, autenticato in ciascun foglio dal Sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione nella sala della votazione;	<i>Identico</i>
3) l'elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di cura dove sono degenti, a norma dell'art. 51;	<i>Identico</i>
4) tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati del collegio plurinominale: una copia rimane a disposizione dell'Ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione;	4) tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati del collegio plurinominale e i nominativi dei candidati nei collegi uninominali : una copia rimane a disposizione dell'Ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione;
5) i verbali di nomina degli scrutatori;	<i>Identico</i>
6) le designazioni dei rappresentanti di lista, ricevute a norma dell'art. 25, secondo comma;	<i>Identico</i>

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361	
TESTO VIGENTE	A.S. 2941
7) i pacchi delle schede che al sindaco sono stati trasmessi sigillati dalla Prefettura, con l'indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;	<i>Identico</i>
8) un'urna del tipo descritto nell'art. 32;	<i>Identico</i>
9) una cassetta o scatola per la conservazione delle schede autenticate da consegnare agli elettori;	<i>Identico</i>
10) un congruo numero di matite copiative per l'espressione del voto.	<i>Identico</i>
Articolo 31	Articolo 31
	<i>Art. 1, comma 18</i>
1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A-bis e A-ter allegate al presente testo unico e, secondo le disposizioni di cui all'articolo 24, riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate inseriti al centro di appositi rettangoli. (v. co. 2)	1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A-bis e A-ter allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni delle liste regolarmente presentate, secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre.
2. Sulle schede l'ordine delle liste è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. Sulle schede sono altresì riportati, accanto a ciascun contrassegno di lista, a sinistra, il cognome e il nome del relativo candidato capolista nel collegio plurinominale. A destra del contrassegno sono riportate due linee orizzontali per l'espressione, rispettivamente, della prima e della seconda preferenza.	2. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio uninominale, scritti entro un apposito rettangolo, sotto il quale è riportato, entro un altro rettangolo, il contrassegno della lista cui il candidato è collegato. A fianco del contrassegno, nello stesso rettangolo, sono elencati i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale secondo il rispettivo ordine di presentazione.

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361	
TESTO VIGENTE	A.S. 2941
<p>2-bis. In caso di svolgimento del ballottaggio, nella scheda unica nazionale sono riprodotti in due distinti rettangoli i contrassegni delle liste ammesse al ballottaggio. L'ordine delle liste ammesse al ballottaggio è stabilito con sorteggio da effettuare presso l'Ufficio centrale nazionale.</p>	<p><i>Soppresso</i></p>
<p></p>	<p>3. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i rettangoli di ciascuna lista e quello del candidato nel collegio uninominale sono posti all'interno di un rettangolo più ampio. All'interno di tale rettangolo più ampio, i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste nonché i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale sono posti sotto quello del candidato nel collegio uninominale su righe orizzontali ripartite in due rettangoli.</p>
<p>(cfr. co. 2)</p>	<p>4. La larghezza del rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale è doppia rispetto alla larghezza dei rettangoli contenenti il contrassegno nonché i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale. L'ordine delle coalizioni e delle liste è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni dell'articolo 24.</p>
<p></p>	<p>5. Nella parte esterna della scheda, entro un apposito rettangolo, è riportata in carattere maiuscolo la seguente dicitura: "Il voto si esprime tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta ed è espresso per tale lista e per il candidato uninominale ad essa collegato. Se è tracciato un segno sul nome del candidato uninominale il voto è espresso anche per la lista ad esso collegata e, nel caso di più liste collegate, il voto è ripartito tra le liste</p>

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361	
TESTO VIGENTE	A.S. 2941
	della coalizione in proporzione ai voti ottenuti nel collegio”.
	6. Ogni scheda è dotata di un apposito tagliando rimovibile, dotato di codice progressivo alfanumerico generato in serie, denominato “tagliando antifrode”, che è rimosso e conservato dagli uffici elettorali prima dell’inserimento della scheda nell’urna.
<i>omissis</i>	<i>omissis</i>
Articolo 58	Articolo 58
	<i>Art. 1, comma 19</i>
Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae dalla cassetta o scatola una scheda e la consegna all'elettore opportunamente piegata insieme alla matita copiativa.	Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae dalla cassetta o scatola una scheda e, annotato il codice progressivo alfanumerico del tagliando antifrode , la consegna all'elettore opportunamente piegata insieme alla matita copiativa.
L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda, un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Può anche esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato prescelto, o quelli dei candidati prescelti, sulle apposite linee orizzontali. Sono vietati altri segni o indicazioni. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione e indicando in ogni caso le modalità e il numero dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere.	L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361	
TESTO VIGENTE	A.S. 2941
	Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale.
Compiuta l'operazione di voto l'elettore consegna al presidente la scheda chiusa e la matita. Il presidente constata la chiusura della scheda e, ove questa non sia chiusa, invita l'elettore a chiuderla, facendolo rientrare in cabina; ne verifica l'identità esaminando la firma e il bollo, e confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista; ne distacca l'appendice seguendo la linea tratteggiata e pone la scheda stessa nell'urna.	Compiuta l'operazione di voto l'elettore consegna al presidente la scheda chiusa e la matita. Il presidente constata la chiusura della scheda e, ove questa non sia chiusa, invita l'elettore a chiuderla, facendolo rientrare in cabina; ne verifica l'identità esaminando la firma e il bollo, e confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista; ne distacca l'appendice seguendo la linea tratteggiata, stacca il tagliando antifrode dalla scheda, controlla che il numero progressivo sia lo stesso annotato prima della consegna e, successivamente, pone la scheda senza tagliando nell'urna.
Uno dei membri dell'Ufficio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nella apposita colonna della lista sopraindicata.	<i>Identico</i>
Le schede mancanti dell'appendice o prive di numero, di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna, e gli elettori che le abbiano presentate non possono più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l'abbiano riconsegnata.	<i>Identico</i>

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361	
TESTO VIGENTE	A.S. 2941
Articolo 59	Articolo 59
	<i>Art. 1, comma 20</i>
Una scheda valida per la scelta della lista rappresenta un voto di lista ² .	1. Ai fini del computo dei voti validi non sono considerate, oltre alle schede nulle, le schede bianche.
Articolo 59-bis	Articolo 59-bis
	<i>Art. 1, comma 21</i>
1. Se l'elettore traccia un segno sul nominativo del candidato capolista, senza tracciare un segno sul contrassegno della lista medesima, si intende che abbia votato per la lista stessa.	1. Se l'elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale, il voto è comunque valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.
2. Se l'elettore traccia un segno su una linea posta a destra del contrassegno, senza tracciare un segno sul contrassegno della lista medesima, si intende che abbia votato per la lista stessa.	2. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno e un altro segno sulla lista di candidati nel collegio plurinominale della lista medesima, il voto è considerato valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.
3. Se l'elettore esprime uno o due voti di preferenza, senza tracciare un segno sul contrassegno della lista medesima, si intende che abbia votato anche per la lista stessa.	3. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è nullo.
4. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e scrive il nominativo di uno o più candidati sulle	<i>Abrogato</i>

² La Corte costituzionale, con sentenza n. 1 del 2014, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo nella parte in cui non consente all'elettore di esprimere una preferenza per i candidati.

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361	
TESTO VIGENTE	A.S. 2941
linee orizzontali poste a destra del contrassegno di altra lista o di altre liste, il voto è nullo.	
5. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e sul nominativo di candidato capolista di altra lista, il voto è nullo.	<i>Abrogato</i>
6. Ogni altro modo di espressione del voto, difforme dalle disposizioni di cui all'articolo 58, secondo comma, e al presente articolo, ne determina la nullità nel caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto.	<i>Identico</i>
<i>omissis</i>	<i>omissis</i>
TITOLO V <i>Dello scrutinio</i>	TITOLO V <i>Dello scrutinio</i>
Articolo 67	Articolo 67
Dopo che gli elettori abbiano votato, ai sensi degli articoli 64 e 64-bis, il presidente, sgombrato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio:	<i>Identico</i>
1) dichiara chiusa la votazione;	<i>Identico</i>
2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista elettorale autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, dalle liste di cui agli artt. 49, 50 e 53, dalla lista di cui all'art. 52 e dai tagliandi dei certificati elettorali. Le liste devono essere firmate in ciascun foglio da due scrutatori, nonché dal presidente, e devono essere chiuse in un plico sigillato con lo stesso bollo dell'Ufficio. Sul plico appongono la firma il presidente ed almeno due scrutatori, nonché i rappresentanti delle liste dei candidati che lo vogliano, ed il plico stesso	<i>Identico</i>

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361	
TESTO VIGENTE	A.S. 2941
è immediatamente consegnato o trasmesso, per il tramite del comune, al Tribunale o alla sezione distaccata del Tribunale competente, che ne rilascia ricevuta;	
3) estrae e conta le schede rimaste nella cassetta e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che, dopo aver ricevuto la scheda, non l'abbiano restituita o ne abbiano consegnata una senza appendice o senza il numero o il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonché quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal Sindacato, ed i tagliandi dei certificati elettorali vengono, con le stesse norme indicate nel n. 2, consegnati o trasmessi, per il tramite del comune, al Tribunale o alla sezione distaccata del Tribunale competente, che ne rilascia ricevuta.	<i>Identico</i>
Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato. Di esse e del loro risultato si fa menzione nel processo verbale	<i>Identico</i>
Articolo 68	Articolo 68
	<i>Art. 1, comma 22</i>
1. <i>[Soppresso]</i>	
2. <i>[Soppresso]</i>	
3. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto e il cognome del candidato o dei candidati cui è attribuita la preferenza. Passa quindi la scheda ad altro	3. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto e il cognome del candidato al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale. Passa

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361	
TESTO VIGENTE	A.S. 2941
scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza.	quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale. Prende altresì nota dei voti espressi in favore del solo candidato nel collegio uninominale collegato a più liste.
3- <i>bis</i> . Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di preferenza. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.	3- <i>bis</i> . Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e i voti di ciascun candidato nel collegio uninominale . Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.
4. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.	<i>Identico</i>
5. [<i>Soppresso</i>]	
6. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.	<i>Identico</i>
7. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.	<i>Identico</i>
8. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del	<i>Identico</i>

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361	
TESTO VIGENTE	A.S. 2941
compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.	
	8-bis. Il presidente, preposto alla supervisione delle operazioni della sezione, nel corso delle operazioni di cui al presente articolo, verifica il corretto trattamento delle schede da parte degli scrutatori e del segretario, evitando l'uso improprio di penne, matite o altri strumenti di scrittura. I rappresentanti di lista possono segnalare al presidente eventuali violazioni di cui al precedente periodo, che devono obbligatoriamente essere annotate nel verbale.
Articolo 69	Articolo 69
La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto di cui all'articolo seguente. Quando un unico segno sia tracciato su più rettangoli, il voto si intende riferito al contrassegno su cui insiste la parte prevalente del segno stesso.	<i>Identico</i>
Articolo 70	Articolo 70
	<i>Art. 1, comma 23</i>
Salve le disposizioni di cui agli artt. 58, 59, 61 e 62, sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.	Salve le disposizioni di cui agli artt. 58, 59, 61 e 62, sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritte o segni chiaramente riconoscibili , tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far identificare il proprio voto.
Sono, altresì, nulli i voti contenuti in schede che non siano quelle prescritte dall'art. 31, o che non portino la firma o il bollo richiesti dagli artt. 45 e 46.	<i>Identico</i>

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361	
TESTO VIGENTE	A.S. 2941
Articolo 71	Articolo 71
	<i>Art. 1, comma 24</i>
Il presidente, udito il parere degli scrutatori:	<i>Identico</i>
1) pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, salvo il disposto dell'articolo 87 sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione, nonché sulla nullità dei voti;	<i>Identico</i>
2) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei voti di lista e dei voti di preferenza contestati ed assegnati provvisoriamente e di quello dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, ai fini dell'ulteriore esame da compiersi dall'Ufficio centrale circoscrizionale ai sensi del n. 2) dell'art. 76.	2) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei voti di lista e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale contestati ed assegnati provvisoriamente e di quello dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, ai fini dell'ulteriore esame da compiersi dall'Ufficio centrale circoscrizionale ai sensi del n. 2) dell'art. 76.
I voti contestati debbono essere raggruppati, per le singole liste e per i singoli candidati, a seconda dei motivi di contestazione che debbono essere dettagliatamente descritti.	<i>Identico</i>
Le schede corrispondenti ai voti nulli o contestati a qualsiasi effetto e per qualsiasi causa, siano stati questi ultimi provvisoriamente assegnati o non assegnati, e le carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere immediatamente vidimate dal presidente e da almeno due scrutatori.	<i>Identico</i>
<i>omissis</i>	<i>omissis</i>

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361	
TESTO VIGENTE	A.S. 2941
Articolo 77	Articolo 77
	<i>Art. 1, comma 25</i>
1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:	<i>Identico</i>
(V. n. 4)	a) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio uninominale; tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale;
	b) proclama eletto in ciascun collegio uninominale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi; in caso di parità, è eletto il candidato più giovane di età;
1) determina la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale;	c) determina la cifra elettorale di collegio uninominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale e dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati a più liste in coalizione di cui all'articolo 58, terzo comma, ultimo periodo, attribuiti alla lista a seguito delle seguenti operazioni: l'Ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio uninominale per il numero dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali, ottenendo il quoziente di ripartizione. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna lista; i voti che

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361	
TESTO VIGENTE	A.S. 2941
	<p>rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi. Nella ripartizione dei voti espressi in favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati a più liste in coalizione, l'Ufficio esclude dal computo i voti espressi in favore della lista rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute nei collegi uninominali dove questa ha presentato proprie candidature ai sensi dell'articolo 18-<i>bis</i>, comma 1-<i>bis</i>;</p>
	<p><i>d)</i> determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio uninominale di ciascuna lista;</p>
	<p><i>e)</i> determina la cifra elettorale percentuale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista per il totale dei voti validi del rispettivo collegio plurinominale, moltiplicato per cento;</p>
<p>2) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio della lista stessa;</p>	<p><i>f)</i> determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio plurinominale della lista stessa;</p>
	<p><i>g)</i> determina la cifra elettorale percentuale di ciascun candidato del collegio uninominale. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale individuale di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio uninominale, moltiplicato per cento;</p>

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361	
TESTO VIGENTE	A.S. 2941
	h) determina, per ciascuna lista, la graduatoria dei candidati nei collegi uninominali della circoscrizione non proclamati eletti, disponendoli nell'ordine delle rispettive cifre elettorali individuali percentuali. A parità di cifre individuali percentuali, prevale il più giovane di età. In caso di collegamento dei candidati con più liste, i candidati entrano a far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui è stato dichiarato il collegamento;
3) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste;	<i>i) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste;</i>
4) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio plurinomiale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti come primo e come secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali del collegio;	<i>(v. lett. a)</i>
5) per ciascun collegio plurinomiale, determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista;	<i>Soppresso</i>
6) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di cui al numero 2), nonché, ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3) , il totale dei voti validi della circoscrizione di cui al numero 3) .	<i>l) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della circoscrizione.</i>
Articolo 78	Articolo 78
[Abrogato]	

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361	
TESTO VIGENTE	A.S. 2941
Articolo 79	Articolo 79
L'Ufficio centrale circoscrizionale pronuncia provvisoriamente sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad esso affidate, salvo il giudizio definitivo degli organi di verifica dei poteri.	<i>Identico</i>
Ad eccezione di quanto previsto dal n. 2) dell'art. 76, circa il riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, è vietato all'Ufficio centrale circoscrizionale di deliberare, o anche di discutere, sulla valutazione dei voti, sui reclami, le proteste e gli incidenti avvenuti nelle sezioni, di variare i risultati dei verbali e di occuparsi di qualsiasi altro oggetto che non sia di sua competenza.	<i>Identico</i>
Non può essere ammesso nell'aula dove siede l'Ufficio centrale circoscrizionale l'elettore che non presenti ogni volta il certificato d'iscrizione nelle liste della circoscrizione.	<i>Identico</i>
Nessun elettore può entrare armato.	<i>Identico</i>
L'aula dev'essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo: il compartimento in comunicazione immediata con la porta d'ingresso è riservato agli elettori; l'altro è esclusivamente riservato all'Ufficio centrale circoscrizionale ed ai rappresentanti delle liste dei candidati.	<i>Identico</i>
Il presidente ha tutti i poteri spettanti ai presidenti delle sezioni. Per ragioni di ordine pubblico egli può, inoltre, disporre che si proceda a porte chiuse: anche in tal caso, ferme le disposizioni del secondo comma dell'art. 26, hanno diritto di entrare	<i>Identico</i>

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361	
TESTO VIGENTE	A.S. 2941
e di rimanere nell'aula i rappresentanti delle liste dei candidati.	
Articolo 80	
[<i>Abrogato</i>]	
Articolo 81	Articolo 81
Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale, si deve redigere in duplice esemplare il processo verbale che, seduta stante, dev'essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal presidente, dagli altri magistrati, dal cancelliere e dai rappresentanti di lista presenti.	<i>Identico</i>
[<i>Soppresso</i>]	
[<i>Soppresso</i>]	
Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, nonché tutti i verbali delle sezioni con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale alla Segreteria della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta.	<i>Identico</i>
[<i>Soppresso</i>]	
Il secondo esemplare del verbale è depositato nella Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale.	<i>Identico</i>
Articolo 82	Articolo 82
Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale provvede a rimettere subito copia integrale del verbale di cui all'articolo precedente alla Prefettura della Provincia nel cui territorio ha sede l'Ufficio centrale circoscrizionale.	<i>Identico</i>

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361	
TESTO VIGENTE	A.S. 2941
Articolo 83	Articolo 83
	<i>Art. 1, comma 26</i>
1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:	<i>Identico</i>
1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;	a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
	b) determina il totale nazionale dei voti validi. Esso è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste;
	c) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate in coalizione. Non concorrono alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione i voti espressi a favore delle liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale un numero di voti validi inferiore all'1 per cento del totale, fatto salvo, per le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, quanto previsto alla lettera e);
	d) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste collegate tra loro in coalizione, individuate ai sensi dell'ultimo periodo della lettera c);

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361	
TESTO VIGENTE	A.S. 2941
	e) individua quindi:
2) individua la lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;	1) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che comprendano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77;
3) individua quindi le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale, il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;	2) le singole liste non collegate, o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1), che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, nonché le singole liste non collegate e le liste collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1), rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77;

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361	
TESTO VIGENTE	A.S. 2941
<p>4) procede al riparto dei seggi tra le liste di cui al numero 3), in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna lista di cui al numero 3) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;</p>	<p><i>f)</i> procede al riparto di 617 seggi; a tal fine, detrae i 231 seggi già attribuiti ai candidati proclamati eletti nei collegi uninominali ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera b) e procede al riparto dei restanti seggi tra le coalizioni di liste e le singole liste di cui alla lettera e) del presente comma in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse, fatto salvo quanto previsto all'articolo 92, primo comma. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle coalizioni di liste e delle singole liste di cui alla lettera e) del presente comma per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi, e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;</p>
	<p><i>g)</i> procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi fra le liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi nonché fra le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le</p>

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361	
TESTO VIGENTE	A.S. 2941
	<p>relative nome di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77. A tale fine, divide la somma delle cifre elettorali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi già individuato ai sensi della lettera f) del presente comma. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;</p>
<p>5) verifica se la cifra elettorale nazionale della lista con la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi del numero 2, corrisponda ad almeno il 40 per cento del totale dei voti validi espressi;</p>	<i>Soppresso</i>
<p>6) verifica quindi se tale lista abbia conseguito almeno 340 seggi;</p>	<i>Soppresso</i>
<p>7) qualora la verifica di cui al numero 6) abbia dato esito positivo, resta ferma l'attribuzione dei seggi ai sensi del numero 4);</p>	<i>Soppresso</i>

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361	
TESTO VIGENTE	A.S. 2941
<p>8) procede poi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste di cui al numero 3). A tale fine, per ciascuna lista di cui al numero 3), divide la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima. Moltiplica quindi ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna lista di cui al numero 3). I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del numero 4). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le liste, che non hanno ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione</p>	<p>h) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle coalizioni di liste o singole liste di cui alla lettera e). A tale fine determina il numero di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione sottraendo dal numero dei seggi spettanti alla circoscrizione stessa ai sensi dell'articolo 3, comma 1, il numero dei collegi uninominali costituiti nella circoscrizione. Divide quindi la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle coalizioni di liste e delle singole liste ammesse al riparto per il numero di seggi da attribuire nella circoscrizione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per il quoziente elettorale circoscrizionale, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le coalizioni di liste o singole liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera f). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di</p>

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361	
TESTO VIGENTE	A.S. 2941
<p>due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata o, in caso di parità, a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, l'Ufficio prosegue, per la stessa lista eccedentaria, nell'ordine dei decimali crescenti, ad individuare un'altra circoscrizione, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario ed attribuirlo ad una lista deficitaria, nella medesima circoscrizione. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione, e alla lista deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.</p>	<p>liste o singola lista corrisponda al numero di seggi determinato ai sensi della lettera f). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più coalizioni di liste o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o singole liste in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettante, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più coalizioni di liste o singole liste abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata o, in caso di parità, a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano coalizioni di liste o singole liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, l'Ufficio prosegue, per la stessa coalizione di liste o singola lista eccedentaria, nell'ordine dei decimali crescenti, a individuare un'altra circoscrizione, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario e attribuirlo ad una coalizione di liste o singola lista deficitaria, nella medesima</p>

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361	
TESTO VIGENTE	A.S. 2941
	<p>circoscrizione. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste o singola lista eccedentaria vengono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione di liste o singola lista deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;</p>
	<p><i>i)</i> procede quindi all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse alla ripartizione ai sensi della lettera g), primo periodo, per il numero dei seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi della lettera h). Nell'effettuare la divisione di cui al periodo precedente non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Esclude</p>

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361	
TESTO VIGENTE	A.S. 2941
	<p>dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera g). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi della lettera g). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettante, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata o, in caso di parità, a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, l'Ufficio prosegue, per la stessa lista eccedentaria, nell'ordine dei decimali crescenti, a individuare un'altra circoscrizione, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario ed attribuirlo ad una lista deficitaria,</p>

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361	
TESTO VIGENTE	A.S. 2941
	<p>nella medesima circoscrizione. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.</p>
<p>2. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 6), abbia dato esito negativo, alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale viene ulteriormente attribuito il numero aggiuntivo di seggi necessario per raggiungere il totale di 340 seggi, fermo restando quanto stabilito al comma 6. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta lista. L'Ufficio divide quindi la cifra elettorale nazionale della lista per il numero di seggi assegnato, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza.</p>	<i>Soppresso</i>
<p>3. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi, in numero pari alla differenza tra 618 e il totale dei seggi assegnati alla lista con la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 2, tra le altre liste di cui al comma 1, numero 3).A questo fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza; nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna lista per tale</p>	<i>Soppresso</i>

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361	
TESTO VIGENTE	A.S. 2941
<p>quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.</p>	
<p>4. Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi dei commi 2 e 3 l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numero 8). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza di cui al comma 2 per la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e il quoziente elettorale nazionale di minoranza di cui al comma 3 per le altre liste.</p>	<i>Soppresso</i>
<p>5. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 5), abbia dato esito negativo, si procede ad un turno di ballottaggio fra le liste che abbiano ottenuto al primo turno le due maggiori cifre elettorali nazionali e che abbiano i requisiti di cui al comma 1, numero 3). Alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi al turno di ballottaggio l'Ufficio assegna 340 seggi. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi tra le altre liste di cui al comma 1, numero 3), ai sensi del comma 3. L'Ufficio procede quindi all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 4³.</p>	<i>Soppresso</i>

³ La Corte costituzionale, con sentenza 25 gennaio-9 febbraio 2017, n. 35 (Gazz. Uff. 15 febbraio 2017, n. 7 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma, come sostituito dall'art. 2, comma 25, della legge n. 52 del 2015.

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361	
TESTO VIGENTE	A.S. 2941
<p>6. I voti espressi nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste sono calcolati: per la determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste ai fini del raggiungimento delle soglie di cui al comma 1, numero 3); per l'individuazione della lista che ha ottenuto la maggior cifra elettorale nazionale ovvero delle liste ammesse all'eventuale ballottaggio; ai fini del conseguimento della percentuale di cui al comma 1, numero 5). Essi non concorrono alla ripartizione dei seggi assegnati nella restante parte del territorio nazionale.</p>	<i>Soppresso</i>
<p>7. L'Ufficio centrale nazionale comunica ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.</p>	<p>2. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.</p>
<p>8. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati la quale ne rilascia ricevuta, un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione.</p>	<p>3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, un apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione.</p>
Articolo 83-bis	Articolo 83-bis
	<i>Art. 1, comma 27</i>
<p>1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 7, procede alla attribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi spettanti alle liste: 1) qualora i seggi siano stati assegnati alle liste con attribuzione del premio di</p>	<p>1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio elettorale centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, procede all'attribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi spettanti alle liste. A tale fine l'Ufficio determina il quoziente elettorale di collegio dividendo la somma</p>

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361	
TESTO VIGENTE	A.S. 2941
<p>maggioranza, determina ai fini della ripartizione il quoziente elettorale circoscrizionale della lista di maggioranza e il quoziente elettorale circoscrizionale delle liste di minoranza. Per determinare ciascuno dei quozienti, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali della lista di maggioranza e del gruppo di liste di minoranza per il totale dei seggi rispettivamente loro assegnati nella circoscrizione e trascura la parte frazionaria del risultato;</p> <p>2) nel caso in cui sia stato assegnato il premio di maggioranza, divide, per ciascun collegio plurinomiale, la cifra elettorale della lista maggioritaria per il quoziente elettorale di maggioranza determinato ai sensi del numero 1), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nel collegio plurinomiale alla lista maggioritaria. Analogamente, per le altre liste cui spettano seggi nella circoscrizione, divide il totale delle cifre elettorali di collegio per il quoziente elettorale di minoranza determinato ai sensi del numero 1), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nel collegio al gruppo di liste di minoranza. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati al collegio e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nel collegio alla lista di maggioranza e al gruppo di liste di minoranza. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alla lista di maggioranza o al gruppo di liste di minoranza per i quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio;</p>	<p>delle cifre elettorali di collegio di tutte le liste per il numero dei seggi da attribuire nel collegio stesso. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista per tale quoziente di collegio. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. L'Ufficio esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato attribuito il numero di seggi ad esse assegnato nella circoscrizione secondo la comunicazione di cui all'articolo 83, comma 2. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi ad essa attribuito nella circoscrizione dall'Ufficio elettorale centrale nazionale. In caso negativo, determina la lista che ha il maggior numero di seggi eccedentari e, a parità di essi, la lista che tra queste ha ottenuto il seggio eccedentario con la minore parte decimale del quoziente; sottrae quindi il seggio a tale lista nel collegio in cui è stato ottenuto con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione e lo assegna alla lista deficitaria che ha il maggior numero di seggi deficitari e, a parità di essi, alla lista che tra queste ha la maggiore parte decimale del quoziente che non ha dato luogo all'assegnazione di seggio; il seggio è assegnato alla lista deficitaria nel collegio plurinomiale in cui essa ha la</p>

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361	
TESTO VIGENTE	A.S. 2941
<p>3) successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi alla lista di maggioranza e al gruppo di liste di minoranza corrisponda al numero dei seggi complessivamente determinato dall'Ufficio centrale nazionale. In caso negativo, alla lista di maggioranza o al gruppo di liste di minoranza che abbia seggi eccedenti sottrae i seggi nei collegi nei quali i seggi stessi sono stati ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente e li assegna, nei medesimi collegi, alla lista di maggioranza o al gruppo di liste di minoranza deficitario;</p>	<p>maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata; ripete quindi, in successione, tali operazioni sino all'assegnazione di tutti i seggi eccedentari alle liste deficitarie.</p>
<p>4) l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nei singoli collegi dei seggi spettanti alle liste del gruppo di liste di minoranza. A tale fine, determina il quoziente di collegio del gruppo di liste di minoranza dividendo il totale delle cifre elettorali di collegio delle liste che compongono il gruppo per il numero dei seggi assegnati al gruppo stesso nel collegio. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista del gruppo per tale quoziente di collegio. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi ad essa attribuito nella circoscrizione dall'Ufficio centrale nazionale. In caso negativo, determina la</p>	

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361	
TESTO VIGENTE	A.S. 2941
<p>lista che ha il maggior numero di seggi eccedentari e, a parità di questi, la lista che tra queste ha ottenuto il seggio eccedentario con la minore parte decimale del quoziente; sottrae quindi il seggio a tale lista nel collegio in cui è stato ottenuto con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione e lo assegna alla lista deficitaria che ha il maggior numero di seggi deficitari e, a parità di questi, alla lista che tra queste ha la maggiore parte decimale del quoziente che non ha dato luogo alla assegnazione di seggio; il seggio è assegnato alla lista deficitaria nel collegio plurinominale in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata; ripete quindi, in successione, tali operazioni sino alla assegnazione di tutti i seggi eccedentari alle liste deficitarie;</p>	
<p>5) qualora l'Ufficio centrale nazionale abbia assegnato i seggi alle liste senza attribuire il premio di maggioranza, l'Ufficio centrale circoscrizionale procede all'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali considerando singolarmente ciascuna lista, con le medesime modalità stabilite al numero 4) per l'attribuzione dei seggi alle liste del gruppo di liste di minoranza.</p>	
<p>2. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione.</p>	<i>Identico</i>
Articolo 84	Articolo 84
	<i>Art. 1, comma 28</i>
<p>1. Al termine delle operazioni di cui</p>	<p>1. Al termine delle operazioni di cui agli</p>

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361	
TESTO VIGENTE	A.S. 2941
<p>all'articolo 83-<i>bis</i>, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti in ciascun collegio, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, a partire dal candidato capolista e successivamente in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente.</p>	<p>articoli precedenti, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti in ciascun collegio plurinominale, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista del collegio, secondo l'ordine di presentazione.</p>
<p>2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in un collegio plurinominale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quel collegio, l'Ufficio centrale circoscrizionale assegna i seggi alla lista negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, a partire dal candidato capolista e successivamente in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, a partire dal candidato capolista e successivamente in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente.</p>	<p>2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in un collegio plurinominale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi a essa spettanti in quel collegio, l'Ufficio centrale circoscrizionale assegna i seggi alla lista negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la lista medesima abbia la maggior parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la lista medesima abbia la maggior parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente.</p>
	<p>3. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 2, residuino ancora seggi da assegnare ad una lista, questi sono attribuiti, nell'ambito del collegio plurinominale originario, ai candidati della lista nei collegi uninominali non proclamati eletti secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera h). Qualora residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti ai candidati della lista nei collegi uninominali non proclamati eletti</p>

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361	
TESTO VIGENTE	A.S. 2941
	nell'ambito della circoscrizione, secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera h).
<p>3. Qualora, al termine delle operazioni di cui al comma 2, residuino ancora seggi da assegnare alla lista, l'Ufficio centrale nazionale, previa apposita comunicazione dell'Ufficio centrale circoscrizionale, individua la circoscrizione in cui la lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e procede a sua volta ad apposita comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale competente. L'Ufficio centrale circoscrizionale provvede all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 2.</p>	<p>4. Qualora, al termine delle operazioni di cui al comma 3, residuino ancora seggi da assegnare alla lista, l'Ufficio centrale nazionale, previa apposita comunicazione dell'Ufficio centrale circoscrizionale, individua la circoscrizione in cui la lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e procede a sua volta ad apposita comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale competente. L'Ufficio centrale circoscrizionale provvede all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 2. Qualora al termine delle operazioni di cui ai precedenti periodi residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente.</p>
	<p>5. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 4 residuino ancora seggi da assegnare ad una lista in un collegio plurinomiale, questi sono attribuiti, nell'ambito del collegio plurinomiale originario, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente; esaurite le liste con la parte decimale del quoziente non utilizzata, si procede con le liste facenti parte della medesima coalizione, sulla base delle parti decimali del quoziente già utilizzate, secondo l'ordine decrescente. Qualora al termine delle operazioni di cui al primo periodo residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti alle liste</p>

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361	
TESTO VIGENTE	A.S. 2941
	<p>facenti parte della medesima coalizione negli altri collegi plurinominali della circoscrizione, partendo da quello in cui la coalizione abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e procedendo secondo quanto previsto dal primo periodo; si procede successivamente nei collegi plurinominali in cui la coalizione abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, secondo l'ordine decrescente.</p>
	<p>6. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 5 residuino ancora seggi da assegnare ad una lista, questi sono attribuiti ai candidati della lista nei collegi uninominali non proclamati eletti nelle altre circoscrizioni, secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera h). A tal fine si procede con le modalità previste dal comma 4.</p>
	<p>7. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 6 residuino ancora seggi da assegnare ad una lista, questi sono attribuiti alle liste facenti parte della medesima coalizione della lista deficitaria nelle altre circoscrizioni. A tal fine si procede con le modalità previste dai commi 4 e 5.</p>
<p>4. Nell'effettuare le operazioni di cui ai commi 2 e 3, in caso di parità della parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.</p>	<p>8. Nell'effettuare le operazioni di cui ai precedenti commi, in caso di parità della parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.</p>
<p>5. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture -</p>	<p>9. Dell'avvenuta proclamazione effettuata ai sensi del presente articolo il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture-uffici territoriali del</p>

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361	
TESTO VIGENTE	A.S. 2941
uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico.	Governo, che la portano a conoscenza del pubblico.
Articolo 85	Articolo 85
	<i>Art. 1, comma 29</i>
1. Il deputato eletto in più collegi plurinominali deve dichiarare alla Presidenza della Camera dei deputati, entro otto giorni dalla data dell'ultima proclamazione, quale collegio plurinominale prescelga. Mancando l'opzione, si procede al sorteggio ⁴ .	1. Il deputato eletto in più collegi plurinominali è proclamato nel collegio nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore cifra elettorale percentuale di collegio plurinominale, determinata ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera e).
	1-bis. Il deputato eletto in un collegio uninominale e in uno o più collegi plurinominali si intende eletto nel collegio uninominale.
Articolo 86	Articolo 86
	<i>Art. 1, comma 30</i>
1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito del medesimo collegio plurinominale, al candidato non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze.	1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, in un collegio plurinominale , è attribuito, nell'ambito del medesimo collegio plurinominale, al candidato primo dei non eletti, secondo l'ordine di presentazione.
2. Nel caso in cui una lista abbia già esaurito i propri candidati si procede con le modalità di cui all'articolo 84, commi 2, 3 e 4.	2. Nel caso in cui una lista abbia già esaurito i propri candidati si procede con le modalità di cui all'articolo 84, commi 2, 3, 4 e 5.
3. Nel caso in cui rimanga vacante un seggio dei collegi uninominali delle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-	3. Nel caso in cui rimanga vacante un seggio attribuito in un collegio uninominale si procede ad elezioni suppletive.

⁴ La Corte costituzionale, con sentenza 25 gennaio-9 febbraio 2017, n. 35 (Gazz. Uff. 15 febbraio 2017, n. 7 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente articolo, come modificato dall'art. 2, comma 27, della legge n. 52 del 2015, nella parte in cui consente al deputato eletto in più collegi plurinominali di dichiarare alla Presidenza della Camera dei deputati, entro otto giorni dalla data dell'ultima proclamazione, quale collegio plurinominale prescelga.

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361	
TESTO VIGENTE	A.S. 2941
Alto Adige/Südtirol si procede ad elezioni suppletive.	
3-bis. Nel caso in cui rimanga vacante un seggio attribuito nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/ Südtirol con metodo proporzionale, il seggio è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato che, nella medesima lista, segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista.	<i>Abrogato</i>
4. Alle elezioni suppletive si procede ai sensi dei commi da 1 a 6 dell'articolo 21-ter del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in quanto applicabili.	<i>Identico</i>
Articolo 87	Articolo 87
Alla Camera dei deputati è riservata la convalida della elezione dei propri componenti. Essa pronuncia giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami presentati agli Uffici delle singole sezioni elettorali o all'Ufficio centrale durante la loro attività o posteriormente.	<i>Identico</i>
I voti delle sezioni, le cui operazioni siano annullate, non hanno effetto.	<i>Identico</i>
Le proteste e i reclami non presentati agli Uffici delle sezioni o all'Ufficio centrale devono essere trasmessi alla Segreteria della Camera dei deputati entro il termine di venti giorni dalla proclamazione fatta dall'Ufficio centrale. La Segreteria ne rilascia ricevuta.	<i>Identico</i>

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361	
TESTO VIGENTE	A.S. 2941
Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi venti giorni dalla proclamazione.	<i>Identico</i>
Articolo 88	Articolo 88
I dipendenti dello Stato e di altre pubbliche Amministrazioni nonché i dipendenti degli Enti ed istituti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano eletti deputati o senatori, sono collocati d'ufficio in aspettativa per tutta la durata del mandato parlamentare.	<i>Identico</i>
Qualora il loro trattamento netto di attività, escluse le quote di aggiunta di famiglia, risulti superiore ai quattro decimi dell'ammontare dell'indennità parlamentare, detratti i contributi per la Cassa di previdenza per i parlamentari della Repubblica e detratte altresì l'imposta unica sostitutiva di quelle di ricchezza mobile, complementare e relative addizionali e l'imposta sostitutiva dell'imposta di famiglia, è loro corrisposta, a carico dell'Amministrazione presso cui erano in servizio al momento del collocamento in aspettativa, la parte eccedente. Sono comunque sempre corrisposte dall'Amministrazione le quote di aggiunta di famiglia.	<i>Identico</i>
Il dipendente collocato in aspettativa per mandato parlamentare non può, per tutta la durata del mandato stesso, conseguire promozioni se non per anzianità. Allo stesso sono regolarmente attribuiti, alla scadenza normale, gli aumenti periodici di stipendio.	<i>Identico</i>
Nei confronti del parlamentare dipendente o pensionato che non ha potuto conseguire promozioni di merito a causa del divieto di cui al comma precedente, è adottato, all'atto	<i>Identico</i>

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361	
TESTO VIGENTE	A.S. 2941
della cessazione, per qualsiasi motivo, dal mandato parlamentare, provvedimento di ricostruzione di carriera con inquadramento anche in soprannumero.	
Il periodo trascorso in aspettativa per mandato parlamentare è considerato a tutti gli effetti periodo di attività di servizio ed è computato per intero ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e di previdenza. Durante tale periodo il dipendente conserva inoltre, per sé e per i propri familiari a carico, il diritto all'assistenza sanitaria e alle altre forme di assicurazione previdenziale di cui avrebbe fruito se avesse effettivamente prestato servizio.	<i>Identico</i>
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano ai professori universitari e ai direttori di istituti sperimentali equiparati solo a domanda degli interessati.	<i>Identico</i>
I magistrati in aspettativa ai sensi dell'art. 8 conservano il trattamento di cui godevano	<i>Identico</i>
Articolo 89	Articolo 89
È riservata alla Camera dei deputati la facoltà di ricevere e accettare le dimissioni dei propri membri.	<i>Identico</i>
Articolo 90	Articolo 90
Qualora un deputato sia tratto in arresto perché colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura, la Camera decide, entro dieci giorni, se l'arresto debba essere mantenuto.	<i>Identico</i>

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361	
TESTO VIGENTE	A.S. 2941
Articolo 91	Articolo 91
Non è ammessa rinunzia o cessione dell'indennità spettante ai deputati a norma dell'art. 69 della Costituzione.	<i>Identico</i>
TITOLO VI Disposizioni speciali per le circoscrizioni Valle d'Aosta/ <i>Vallée d'Aoste</i> e Trentino-Alto Adige/Südtirol	TITOLO VI Disposizioni speciali per il collegio Valle d'Aosta/ <i>Vallée d'Aoste</i>
	<i>Art. 1, comma 31</i>
Articolo 92	Articolo 92
	<i>Art. 1, comma 32</i>
L'elezione uninominale nel Collegio «Valle d'Aosta», agli effetti dell'art. 22 del decreto legislativo 7 settembre 1945, n. 545, è regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, e con le modificazioni seguenti:	<i>Identico</i>
1) alla «Valle d'Aosta» spetta un solo deputato;	<i>Identico</i>
1-bis) i voti espressi nel collegio della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste sono computati dall'Ufficio centrale nazionale nella determinazione della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista quando questa concorre alla determinazione del numero di voti considerato come soglia di accesso alla ripartizione dei seggi e alla determinazione della lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale. Dei voti espressi nel collegio della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste non si tiene conto ai fini dell'attribuzione dei seggi nelle altre circoscrizioni. Il seggio attribuito nel collegio della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste è computato nel numero dei seggi	<i>Abrogato</i>

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361	
TESTO VIGENTE	A.S. 2941
<p>ottenuti dalla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale quando il candidato nel collegio uninominale è contraddistinto dal medesimo contrassegno di quella lista o quando tale lista è collegata al candidato proclamato eletto;</p>	
<p>2) la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta, anche in atti separati, da non meno di 300 e non più di 600 elettori del collegio. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della dichiarazione è ridotto della metà;</p>	<i>Identico</i>
<p>2-bis) le liste di cui all'articolo 14, presentano candidati, ad esse collegati, nel collegio uninominale. Alla presentazione delle candidature nel collegio uninominale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste si applicano le disposizioni di cui all'articolo 93-bis, comma 3, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo, nonché le disposizioni di cui ai commi 4 e 6 del medesimo articolo;</p>	<i>Abrogato</i>
<p>3) la dichiarazione di candidatura dev'essere depositata, dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno anteriore a quello dell'elezione, insieme con il contrassegno di ciascun candidato, presso la Cancelleria del Tribunale di Aosta;</p>	<i>Identico</i>
<p>4) la votazione ha luogo con scheda stampata a cura del Ministero dell'interno, secondo il modello stabilito dall'articolo 93-ter, comma 1.</p>	<p>4) la votazione ha luogo con scheda stampata a cura del Ministero dell'interno secondo il modello previsto dalle tabelle F e G allegate alla legge 13 marzo 1980, n. 70, e successive modificazioni.</p>

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361	
TESTO VIGENTE	A.S. 2941
L'elettore esprime un voto unico, tracciando un unico segno sul contrassegno della lista prescelta. Il voto espresso in favore della lista o di una delle liste cui è collegato il candidato nel collegio uninominale è espresso anche in favore del candidato nel collegio uninominale. Il voto espresso contrassegnando il nominativo del candidato nel collegio uninominale è un voto espresso anche in favore della lista cui questi è collegato quando il candidato è collegato ad una sola lista. Il voto espresso contrassegnando il nominativo del candidato nel collegio uninominale collegato a più liste è voto valido in favore del candidato medesimo ma non è attribuito ad alcuna delle liste cui questi è collegato.	L'elettore, per votare, traccia un segno con la matita copiativa sul contrassegno del candidato da lui prescelto o comunque nel rettangolo che lo contiene. Una scheda valida rappresenta un voto individuale.
Articolo 93	Articolo 93
	<i>Art. 1, comma 33</i>
Il Tribunale di Aosta, costituito ai sensi dell'art. 13, con l'intervento di tre magistrati, ha le funzioni di Ufficio centrale circoscrizionale.	1. Il Tribunale di Aosta, costituito ai sensi dell'articolo 13, con l'intervento di tre magistrati, ha le funzioni di Ufficio centrale elettorale.
L'ufficio centrale circoscrizionale procede, con l'assistenza del cancelliere, alle seguenti operazioni:	<i>Soppresso</i>
a) effettua lo spoglio delle schede inviate dalle sezioni;	<i>Soppresso</i>
b) somma i voti ottenuti da ciascuna lista e, correlativamente, i voti di ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali;	<i>Soppresso</i>
c) determina la cifra elettorale di ciascun candidato nel collegio uninominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi ottenuti dalla lista o dalle liste cui questi	<i>Soppresso</i>

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361	
TESTO VIGENTE	A.S. 2941
<p>è collegato e dei voti attribuiti al candidato ai sensi dell'articolo 92, secondo comma, ultimo periodo. Determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione. L'Ufficio centrale circoscrizionale comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, il nominativo del candidato eletto, con indicazione della lista o delle liste alle quali è collegato, il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista di cui all'articolo 14 e il totale dei voti validi nel collegio nonché i seggi provvisoriamente assegnati con le modalità di cui all'art. 93-quater, comma 6, secondo, terzo, quarto e quinto periodo. La scheda per il ballottaggio è la medesima con la quale la votazione si svolge sull'intero territorio nazionale.</p>	
<p>È proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi, anche se non collegato ad una lista ammessa ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 3).</p>	<p>2. È proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.</p>
<p>In caso di parità è proclamato eletto il candidato più anziano di età.</p>	<p>3. In caso di parità è proclamato eletto il candidato più giovane di età.</p>
<p>Articolo 93-bis</p>	<p>Abrogato</p>
	<p>Art. 1, comma 34</p>
<p>1. L'elezione nei collegi uninominali e nelle liste proporzionali della circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol è disciplinata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, con le modificazioni e integrazioni di cui al presente titolo. I</p>	

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361	
TESTO VIGENTE	A.S. 2941
<p>candidati concorrenti nei collegi uninominali sono eletti con metodo maggioritario; i seggi da assegnare con metodo proporzionale sono attribuiti con le modalità di cui all'articolo 93-quater, commi 4, 5, 6 e 7. I voti espressi nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol sono computati dall'Ufficio centrale nazionale nella determinazione della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista quando questa concorre alla determinazione del numero di voti considerato come soglia di accesso alla ripartizione dei seggi e alla determinazione della lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale. L'Ufficio centrale nazionale non tiene conto della quota parte dei voti espressi nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol nelle operazioni di calcolo effettuate per l'attribuzione dei seggi nelle altre circoscrizioni. I seggi attribuiti nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol sono computati nel numero dei seggi ottenuti dalla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, quando il candidato nel collegio uninominale è contraddistinto dal medesimo contrassegno di quella lista ovvero quando tale lista è collegata in un collegio uninominale ad un candidato proclamato eletto.</p>	
<p>2. Con il decreto di cui all'articolo 3 è determinato il numero dei seggi spettanti alla regione Trentino-Alto Adige/Südtirol non assegnati nei collegi uninominali.</p>	
<p>3. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è fatta per singoli candidati i quali si collegano a una o più liste di cui all'articolo 1, comma 2, presentate ai sensi del comma 7 del presente articolo, cui gli stessi aderiscono</p>	

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361	
TESTO VIGENTE	A.S. 2941
<p>con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con altre liste. Nella scheda elettorale il nome ed il cognome del candidato sono accompagnati dal contrassegno presentato ai sensi dell'articolo 14 dalla lista cui egli è collegato. Nell'ipotesi di collegamento con più liste, il nome ed il cognome del candidato sono accompagnati dal contrassegno di ciascuna delle liste cui egli è collegato. Il candidato nel collegio uninominale indica, nella dichiarazione di collegamento, il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale. Qualora più liste dichiarino di presentare la medesima candidatura in uno o più collegi uninominali, le stesse dichiarano congiuntamente i contrassegni che nella scheda elettorale accompagnano il nome ed il cognome del candidato. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio uninominale o in più di una lista circoscrizionale. La candidatura della stessa persona in più di un collegio uninominale o in più di una lista circoscrizionale è nulla. È nulla la candidatura in una lista circoscrizionale di un candidato presente in un collegio uninominale.</p>	
<p>4. Per ogni candidato nei collegi uninominali devono essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato e il contrassegno o</p>	

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361	
TESTO VIGENTE	A.S. 2941
<p>i contrassegni, tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno, con cui si intende contraddistinguerlo, nonché la lista o le liste alle quali il candidato si collega per i fini di cui all'articolo 93-ter, comma 2. Ciascun candidato nel collegio uninominale è contraddistinto dal contrassegno di una lista o di più liste presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. Per le donne candidate può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.</p>	
<p>5. La dichiarazione di presentazione dei singoli candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel collegio o, in caso di collegi compresi in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tali collegi. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni.</p>	
<p>6. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata e autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare. L'accettazione</p>	

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361	
TESTO VIGENTE	A.S. 2941
<p>della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi né in altra circoscrizione.</p>	
<p>7. I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste circoscrizionali che concorrono alla assegnazione dei seggi in ragione proporzionale, devono collegarsi ad una candidatura in uno o più collegi uninominali. All'atto della presentazione della lista i presentatori indicano il contrassegno della lista, la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato che la presenta, nonché il contrassegno ovvero i contrassegni delle candidature uninominali cui la lista è collegata. Nessuna lista può essere collegata a più di una candidatura nel medesimo collegio uninominale. La dichiarazione di presentazione delle liste circoscrizionali che concorrono alla assegnazione dei seggi in ragione proporzionale deve essere sottoscritta da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nella circoscrizione. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a due terzi e non superiore al numero dei seggi di cui al comma 2. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della lista è ridotto della metà.</p>	
<p>8. La presentazione delle liste circoscrizionali e delle candidature nei collegi uninominali è effettuata ai sensi dell'articolo 20 presso la cancelleria della Corte d'appello di Trento.</p>	

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361	
TESTO VIGENTE	A.S. 2941
Articolo 93-ter	<i>Abrogato</i>
	<i>Art. 1, comma 34</i>
<p>1. Per ciascun collegio uninominale, la scheda per la votazione reca in un riquadro il contrassegno della lista circoscrizionale con accanto, sulla destra, il nome e il cognome del rispettivo candidato nel collegio uninominale. I contrassegni delle liste circoscrizionali e i relativi riquadri sono posti in successione dall'alto in basso e da sinistra a destra secondo l'ordine stabilito con il sorteggio di cui all'articolo 24. Qualora più liste circoscrizionali abbiano dichiarato di collegarsi al medesimo candidato nel collegio uninominale, i rispettivi contrassegni sono posti nella parte sinistra di un medesimo riquadro, in successione dall'alto in basso secondo l'ordine del citato sorteggio e nella parte destra del medesimo riquadro, in posizione intermedia dall'alto in basso, sono posti il cognome e il nome del candidato a queste collegato.</p>	
<p>2. L'elettore esprime un voto unico, tracciando un unico segno sul contrassegno della lista circoscrizionale prescelta. Il voto espresso in favore della lista ovvero di una delle liste cui è collegato il candidato nel collegio uninominale è espresso anche in favore del candidato nel collegio uninominale. Il voto espresso contrassegnando il nominativo del candidato nel collegio uninominale è un voto espresso anche in favore della lista cui questi è collegato, quando il candidato è collegato ad una sola lista circoscrizionale. Il voto espresso contrassegnando il nominativo del candidato nel collegio uninominale</p>	

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361	
TESTO VIGENTE	A.S. 2941
collegato a più liste circoscrizionali è voto valido in favore del candidato medesimo ma non è attribuito ad alcuna delle liste cui questi è collegato.	
3. La scheda per il ballottaggio è la medesima con la quale la votazione si svolge sull'intero territorio nazionale.	
<i>Articolo 93-quater</i>	<i>Abrogato</i>
	<i>Art. 1, comma 34</i>
1. L'Ufficio centrale circoscrizionale procede, con l'assistenza del cancelliere, alle seguenti operazioni:	
a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;	
b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali;	
c) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi ottenuti, nelle modalità di cui all'articolo 93-ter, comma 2, nei collegi uninominali dai candidati collegati con la lista ai sensi dell'articolo 93-bis;	
d) determina la cifra individuale ottenuta da ciascun candidato nel collegio uninominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi ottenuti dalla lista ovvero dalle liste cui il candidato è collegato e dei voti validi a lui attribuiti ai sensi dell'articolo 93-ter, comma 2, quando il medesimo voto non sia stato attribuito ad alcuna delle liste a lui collegate;	

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361	
TESTO VIGENTE	A.S. 2941
<p>2. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio il candidato che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale individuale anche se non collegato ad una lista ammessa ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 3). In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.</p>	
<p>3. Ai fini delle determinazioni di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3), l'Ufficio centrale circoscrizionale comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale di ciascuna lista circoscrizionale, il totale dei voti validi nella circoscrizione e, per ciascuna lista cui sono collegati, il numero dei candidati nel collegio uninominale proclamati eletti ai sensi del comma 2.</p>	
<p>4. L'attribuzione dei seggi da assegnare con metodo proporzionale è fatta dall'Ufficio centrale circoscrizionale in conformità con le determinazioni assunte dall'Ufficio centrale nazionale ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 7), ovvero comma 2, o ancora a seguito dello svolgimento del ballottaggio.</p>	
<p>5. Per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, l'Ufficio centrale circoscrizionale determina per ciascuna delle liste ammesse la cifra elettorale con la quale essa concorre alla assegnazione di quei seggi. Tale cifra è data dal totale dei voti validi ad essa attribuiti ai sensi del comma 1, lettera c), detratto, per ciascun collegio uninominale in cui è stato eletto ai sensi del comma 2 un candidato collegato alla medesima lista, un numero</p>	

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361	
TESTO VIGENTE	A.S. 2941
<p>di voti pari a quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero di voti, aumentati dell'unità, e, comunque, non inferiore al 25 per cento dei voti validamente espressi nel medesimo collegio, sempreché tale cifra non risulti superiore alla percentuale ottenuta dal candidato eletto. Qualora il candidato eletto sia collegato a più liste di candidati, la detrazione avviene <i>pro quota</i> in misura proporzionale alla somma dei voti ottenuti da ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale del collegio.</p>	
<p>6. Qualora l'Ufficio centrale nazionale determini l'attribuzione dei seggi ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 7), l'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevutane comunicazione, procede alla ripartizione dei seggi da attribuire alle liste di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3). A tal fine, per ciascuna di tali liste, divide le rispettive cifre elettorali, come determinate ai sensi del comma 5, successivamente per uno, due, tre... sino alla concorrenza del numero dei deputati da eleggere e sceglie, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale ai deputati da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati alle liste in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parità di quoziente, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la minore cifra elettorale. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente. L'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni lista, i candidati della lista medesima secondo l'ordine in cui essi si succedono.</p>	

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361	
TESTO VIGENTE	A.S. 2941
<p>7. Qualora l'Ufficio centrale nazionale determini l'attribuzione dei seggi ai sensi dell'articolo 83, comma 2, ovvero a seguito dell'esito del ballottaggio, l'Ufficio elettorale circoscrizionale, ricevutane comunicazione, assegna due terzi dei seggi di cui all'articolo 93-bis, comma 2, alla lista che ha conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale, ovvero ha ottenuto il maggior numero di voti nel turno di ballottaggio, e i seggi restanti alle altre liste ammesse. Procede quindi a ripartire con le modalità di cui al comma 6 i seggi assegnati alle altre liste ammesse. L'Ufficio elettorale circoscrizionale proclama eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni lista, i candidati della lista medesima secondo l'ordine in cui essi si succedono. I seggi assegnati alla lista che ha conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale sono computati nel numero dei seggi ottenuti dalla medesima lista a livello nazionale.</p>	

ALLEGATO 1
(Articolo 1, commi 1 e 35)

TABELLA A
(Articolo 1, comma 2)

I numeri della seconda colonna corrispondono a quelli dei collegi uninominali previsti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, recante determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica.

	CIRCOSCRIZIONE		Sede dell'Ufficio centrale circoscrizionale
1	Piemonte 1	Piemonte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	Torino
2	Piemonte 2	Piemonte 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17	Torino
3	Lombardia 1	Lombardia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	Milano
4	Lombardia 2	Lombardia 17, 18, 19, 20, 21, 34, 35	Milano
5	Lombardia 3	Lombardia 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33	Milano
6	Lombardia 4	Lombardia 7, 26, 27, 28, 29, 30	Milano
7	Veneto 1	Veneto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	Venezia
8	Veneto 2	Veneto 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17	Venezia
9	Friuli Venezia Giulia	Territorio dell'intera Regione	Trieste
10	Liguria	Territorio dell'intera Regione	Genova
11	Emilia-Romagna	Territorio dell'intera Regione	Bologna
12	Toscana	Territorio dell'intera Regione	Firenze
13	Umbria	Territorio dell'intera Regione	Perugia
14	Marche	Territorio dell'intera Regione	Ancona
15	Lazio 1	Lazio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 20, 21	Roma
16	Lazio 2	Lazio 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19	Roma
17	Abruzzo	Territorio dell'intera Regione	L'Aquila
18	Molise	Territorio dell'intera Regione	Campobasso
19	Campania 1	Campania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	Napoli
20	Campania 2	Campania 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22	Napoli
21	Puglia	Territorio dell'intera Regione	Bari
22	Basilicata	Territorio dell'intera Regione	Potenza
23	Calabria	Territorio dell'intera Regione	Catanzaro
24	Sicilia 1	Sicilia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	Palermo

25	Sicilia 2	Sicilia 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20	Palermo
26	Sardegna	Territorio dell'intera Regione	Cagliari
27	Valle d'Aosta	Territorio dell'intera Regione	Aosta
28	Trentino-Alto Adige	Territorio dell'intera Regione	Trento

ALLEGATO 2
(Articolo 1, commi 1 e 35)

TABELLA A.1
(Articolo 1, comma 2)

I nomi dei collegi uninominali riportati sulla destra corrispondono ai nomi dei collegi uninominali definiti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, recante determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica.

Circoscrizione TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL

TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 1 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 1
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 2 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 2
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 3 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 3
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 4 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 4
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 5 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 5
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 6 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 6

Circoscrizione MOLISE

MOLISE CAMERA 1 – Molise 1

MOLISE CAMERA 2 – Molise 2.

ALLEGATO 3
(Articolo 1, commi 18 e 35)

TABELLA A-bis
(Articolo 31, comma 1)

**MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA PER LA VOTAZIONE PER LA
ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

The diagram illustrates the internal structure of a ballot paper for the election of the Chamber of Deputies. It is organized into two vertical columns. Each box in the grid contains a number (1 through 15) and a list of candidates with their names and surnames. The boxes are arranged as follows:

- Column 1 (Left):** Contains boxes 1, 3, 4, 6, and 7. Box 1 is for the 'Circoscrizione sud-orientale' and contains three candidates. Box 3 is for the 'Circoscrizione sud-occidentale' and contains two candidates. Box 4 is for the 'Circoscrizione sud-occidentale' and contains two candidates. Box 6 is for the 'Circoscrizione sud-occidentale' and contains two candidates. Box 7 is for the 'Circoscrizione sud-occidentale' and contains two candidates.
- Column 2 (Right):** Contains boxes 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, and 15. Box 8 is for the 'Circoscrizione sud-occidentale' and contains two candidates. Box 9 is for the 'Circoscrizione sud-occidentale' and contains two candidates. Box 10 is for the 'Circoscrizione sud-occidentale' and contains three candidates. Box 11 is for the 'Circoscrizione sud-occidentale' and contains two candidates. Box 12 is for the 'Circoscrizione sud-occidentale' and contains four candidates. Box 13 is for the 'Circoscrizione sud-occidentale' and contains two candidates. Box 14 is for the 'Circoscrizione sud-occidentale' and contains two candidates. Box 15 is for the 'Circoscrizione sud-occidentale' and contains four candidates.

AVVERTENZA

La scheda è divisa in due colonne verticali; su ogni colonna, il numero di righe orizzontali di contrassegni è pari a 5 se non vi sono più di 15 liste, a 6 se le liste sono da 16 a 20 e a 7 se vi sono più di 20 liste, ove necessario ampliando la scheda in larghezza con altre colonne verticali.

In ogni caso, i contrassegni delle liste da riprodurre sotto il nominativo del candidato nel collegio uninominale ad esse collegato devono essere contenuti in rettangoli contigui.

TABELLA A-ter
(Articolo 31, comma 1)

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA
ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

IL VOTO SI ESPRIME TRACCIANDO UN **SEGNO** SUL CONTRASSEGNO DELLA **LISTA PRESCELTA** ED È ESPRESSO PER TALE LISTA E PER IL CANDIDATO UNINOMINALE AD ESSA COLLEGATO.
SE È TRACCIATO UN SEGNO SUL NOME DEL CANDIDATO UNINOMINALE IL VOTO È ESPRESSO ANCHE PER LA LISTA AD ESSO COLLEGATA E, NEL CASO DI PIÙ LISTE COLLEGATE, IL VOTO È RIPARTITO TRA LE LISTE DELLA COALIZIONE IN PROPORZIONE AI VOTI OTTENUTI NEL COLLEGIO

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
del
(data della elezione)
CIRCOSCRIZIONE
.....
COLLEGIO PLURINOMINALE
.....
COLLEGIO UNINOMINALE
.....

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE
.....

BOLLO DELLA SEZIONE

**SISTEMA DI ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
(Art. 2)**

Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533	
TESTO VIGENTE	A.S. 2941
TITOLO I <i>Disposizioni generali</i>	TITOLO I <i>Disposizioni generali</i>
	<i>Art. 2, comma 1</i>
Articolo 1	Articolo 1
<p>1. Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, i seggi sono ripartiti tra le regioni a norma dell'articolo 57 della Costituzione sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.</p>	
	<p>2. Il territorio nazionale, con eccezione della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e del Trentino-Alto Adige/Südtirol, è suddiviso in 109 collegi uninominali nell'ambito delle circoscrizioni regionali. Nella regione Molise è costituito un collegio uninominale. I restanti collegi uninominali sono ripartiti nelle altre regioni proporzionalmente alla rispettiva popolazione. In tali collegi uninominali risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti validi.</p>

Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533	
TESTO VIGENTE	A.S. 2941
2. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, con l'eventuale attribuzione del premio di coalizione regionale.	2-bis. Per la assegnazione degli altri seggi ciascuna circoscrizione regionale è ripartita in collegi plurinominali costituiti, di norma, dalla aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a due e non superiore a otto. L'assegnazione dei seggi alle liste e alle coalizioni di liste nei collegi plurinominali si effettua con metodo proporzionale, ai sensi dell'articolo 17.
	2-ter. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, è determinato il numero complessivo di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione regionale nei collegi plurinominali, compresi i seggi spettanti ai collegi uninominali.
3. La regione Valle d'Aosta è costituita in unico collegio uninominale.	<i>Identico</i>
4. La regione Trentino-Alto Adige è costituita in sei collegi uninominali definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422. La restante quota di seggi spettanti alla regione è attribuita con metodo del recupero proporzionale.	<i>Identico</i>
Articolo 2	Articolo 2
	<i>Art. 2, comma 2</i>
1. Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale, favorendo	1. Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale, favorendo

Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533	
TESTO VIGENTE	A.S. 2941
l'equilibrio della rappresentanza tra donne e uomini con voto diretto, libero e segreto, sulla base dei voti espressi nelle circoscrizioni regionali.	l'equilibrio della rappresentanza tra donne e uomini con voto diretto, libero e segreto, sulla base dei voti espressi nelle circoscrizioni regionali, suddivise in collegi uninominali e in collegi plurinominali.
Articolo 3	
<i>[Abrogato]</i>	
Articolo 4	Articolo 4
1. I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.	<i>Identico</i>
2. Il decreto di convocazione dei comizi per l'elezione dei senatori deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione.	<i>Identico</i>
Articolo 5	Articolo 5
1. Sono eleggibili a senatori gli elettori che, al giorno delle elezioni, hanno compiuto il quarantesimo anno di età e non si trovano in alcuna delle condizioni d'ineleggibilità previste dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.	<i>Identico</i>
TITOLO II <i>Degli uffici elettorali e regionali</i>	TITOLO II <i>Degli uffici elettorali e regionali</i>
Articolo 6	Articolo 6
<i>[Abrogato]</i>	

Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533	
TESTO VIGENTE	A.S. 2941
Articolo 7	Articolo 7
1. La corte d'appello o il tribunale del capoluogo della regione si costituisce in ufficio elettorale regionale con l'intervento di cinque magistrati, dei quali uno presiede, nonché di quattro esperti con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal primo presidente o dal presidente entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.	<i>Identico</i>
TITOLO III <i>Della presentazione delle candidature</i>	TITOLO III <i>Della presentazione delle candidature</i>
Articolo 8	Articolo 8
1. I partiti o gruppi politici organizzati che intendono presentare candidature per l'elezione del Senato della Repubblica debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno con il quale dichiarano di volere distinguere le candidature medesime, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 14, 14- <i>bis</i> , 15, 16 e 17 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.	<i>Identico</i>
Articolo 9	Articolo 9
	<i>Art. 2, comma 3</i>
1. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.	<i>Identico</i>
2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere sottoscritta: a) da almeno	2. La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi

Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533	
TESTO VIGENTE	A.S. 2941
<p>1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni fino a 500.000 abitanti; b) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; c) da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni di cui alle lettere a), b) e c) è ridotto alla metà.</p>	<p>nei collegi plurinominali, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominali, è disciplinata dalle disposizioni contenute nell'articolo 18-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.</p>
<p>3. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo del presente comma e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell'articolo 14 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. In tali casi, la presentazione</p>	<p><i>Abrogato</i></p>

Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533	
TESTO VIGENTE	A.S. 2941
<p>della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui all'articolo 17, primo comma, del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. Il Ministero dell'interno provvede a comunicare a ciascun ufficio elettorale regionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica.</p>	
<p>4. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine. La lista è formata complessivamente da un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore ai seggi assegnati alla circoscrizione.</p>	<p>4. In ogni collegio plurinominale ciascuna lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati presentati secondo un ordine numerico. Il numero dei candidati non può essere inferiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore, dei seggi assegnati al collegio plurinominale e non può essere superiore al numero di seggi assegnati al collegio plurinominale. In ogni caso il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a quattro; nei collegi plurinominali in cui è assegnato un solo seggio, la lista è composta da un solo candidato. A pena di inammissibilità, nella successione interna delle liste nei</p>

Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533	
TESTO VIGENTE	A.S. 2941
	collegi plurinominali i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere.
	4-bis. Nel complesso delle candidature presentate da ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali della regione, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. Nel complesso delle liste nei collegi plurinominali presentate da ciascuna lista a livello regionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. L'Ufficio elettorale regionale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma, in sede di verifica dei requisiti di cui all'articolo 22, primo comma, numeri 3), 4) e 5), del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
5. Le liste dei candidati e la relativa documentazione sono presentate per ciascuna regione alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 18- <i>bis</i> , 19, 20 e 21 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361	<i>Identico</i>

Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533	
TESTO VIGENTE	A.S. 2941
Articolo 10	Articolo 10
1. L'ufficio elettorale regionale verifica se le candidature siano state presentate in termini e nelle forme prescritte.	<i>Identico</i>
2. I delegati delle liste di candidati possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'ufficio elettorale regionale e delle modificazioni da questo apportate.	<i>Identico</i>
3. <i>[Abrogato]</i> .	
4. L'ufficio elettorale regionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati ed ammettere nuovi documenti nonché correzioni formali e deliberare in merito.	<i>Identico</i>
5. Le decisioni dell'ufficio elettorale regionale in ordine all'ammissione delle liste di candidati sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati.	<i>Identico</i>
6. Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati possono ricorrere all'ufficio centrale nazionale previsto dall'articolo 12 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.	<i>Identico</i>
7. Per le modalità ed i termini per la presentazione dei ricorsi nonché per le decisioni degli stessi e per le conseguenti comunicazioni ai ricorrenti ed agli uffici elettorali regionali si osservano le norme di cui all'articolo 23 del predetto testo unico.	<i>Identico</i>

Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533	
TESTO VIGENTE	A.S. 2941
Articolo 11	Articolo 11
	<i>Art. 2, comma 4</i>
1. L'ufficio elettorale regionale, appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato ricorso, appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:	<i>Identico</i>
a) stabilisce mediante sorteggio, da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;	a) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi plurinominali della circoscrizione regionale , alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista, unitamente ai nominativi dei candidati, nell'ordine numerico di presentazione, e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali , sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;
b) comunica ai delegati le definitive decisioni adottate;	<i>Identica</i>
c) procede, per mezzo delle prefetture - uffici territoriali del Governo:	<i>Identica</i>
1) alla stampa delle schede di votazione, recanti i contrassegni delle liste, i quali devono essere riprodotti sulle schede medesime con i colori depositati presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8;	<i>Identico</i>

Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533	
TESTO VIGENTE	A.S. 2941
2) alla stampa del manifesto con le liste dei candidati, con i relativi contrassegni e numero d'ordine, e all'invio del manifesto ai sindaci dei comuni della circoscrizione, i quali ne curano l'affissione nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione.	<i>Identico</i>
2. <i>[Abrogato]</i>	
3. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno, hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione. Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea orizzontale, uno accanto all'altro, su un'unica riga. L'ordine delle coalizioni e delle singole liste non collegate, nonché l'ordine dei contrassegni delle liste di ciascuna coalizione sono stabiliti con sorteggio secondo le disposizioni di cui al comma 1, lettera a). I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre.	3. Le schede sono di carta consistente e sono fornite a cura del Ministero dell'interno, con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Le schede hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate al presente testo unico.
4. Le schede devono pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate.	<i>Identico</i>
4-bis. La scheda elettorale per l'elezione uninominale nel collegio della Valle d'Aosta deve recare doppie diciture in lingua italiana ed in lingua francese.	<i>Identico</i>

Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533	
TESTO VIGENTE	A.S. 2941
Articolo 12	Articolo 12
1. La designazione dei rappresentanti delle liste di candidati presso gli uffici elettorali regionali è effettuata dai delegati con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 25 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.	<i>Identico</i>
2. I rappresentanti presso gli uffici elettorali regionali devono essere iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione.	<i>Identico</i>
TITOLO IV <i>Della votazione</i>	TITOLO IV <i>Della votazione</i>
Articolo 13	Articolo 13
1. All'elezione dei senatori partecipano gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno di età.	<i>Identico</i>
2. Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio, nonché i militari delle Forze armate e gli appartenenti a Corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle Forze di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono ammessi a votare, rispettivamente, nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel comune in cui si trovano per causa di servizio.	<i>Identico</i>
3. I rappresentanti delle liste dei candidati nelle elezioni del Senato della Repubblica votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, purché siano elettori della circoscrizione regionale.	<i>Identico</i>

Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533	
TESTO VIGENTE	A.S. 2941
4. I rappresentanti delle liste dei candidati alle elezioni della Camera dei deputati votano per l'elezione del Senato della Repubblica nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni, purché siano elettori della circoscrizione regionale.	<i>Identico</i>
Articolo 14	Articolo 14
	<i>Art. 2, comma 5</i>
1. Il voto si esprime tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta.	1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.
	2. Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale.
	3. Si applica quanto previsto dagli articoli 59 e 59-bis del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533	
TESTO VIGENTE	A.S. 2941
TITOLO V <i>Delle operazioni dell'ufficio elettorale circoscrizionale</i>	TITOLO V <i>Delle operazioni dell'ufficio elettorale circoscrizionale</i>
Articolo 15	
[Abrogato]	
TITOLO VI <i>Delle operazioni dell'ufficio elettorale regionale</i>	TITOLO VI <i>Delle operazioni dell'ufficio elettorale regionale e dell'Ufficio elettorale centrale nazionale</i>
	<i>Art. 2, comma 6</i>
Articolo 16	Articolo 16
	<i>Art. 2, comma 7</i>
1. L'ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361:	1. L'Ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni previste dall'articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
	a) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nei collegi uninominali; tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale in conformità ai risultati accertati;
	b) proclama eletto in ciascun collegio uninominale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi; in caso di parità, è eletto il candidato più giovane di età;

Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533	
TESTO VIGENTE	A.S. 2941
<p>a) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione. Determina inoltre la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste, data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono;</p>	<p>c) determina la cifra elettorale di collegio uninominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale e dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati a più liste in coalizione di cui all'articolo 14, comma 2, secondo periodo, attribuiti alla lista a seguito delle seguenti operazioni: l'Ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio uninominale per il numero dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali, ottenendo il quoziente di ripartizione. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi. Nella ripartizione dei voti espressi in favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati a più liste in coalizione, l'Ufficio esclude dal computo i voti espressi in favore della lista rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute nei collegi uninominali dove questa abbia presentato proprie candidature ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;</p>

Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533	
TESTO VIGENTE	A.S. 2941
	<i>d)</i> determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio uninominale di ciascuna lista;
	<i>e)</i> determina la cifra elettorale percentuale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista per il totale dei voti validi del rispettivo collegio plurinominale, moltiplicato per cento;
	<i>f)</i> determina la cifra elettorale regionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio plurinominale della lista stessa;
	<i>g)</i> determina la cifra elettorale percentuale di ciascun candidato nel collegio uninominale. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale individuale di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio uninominale, moltiplicato per cento;
	<i>h)</i> determina, per ciascuna lista, la graduatoria dei candidati nei collegi uninominali della regione non proclamati eletti, disponendoli nell'ordine delle rispettive cifre elettorali individuali percentuali. A parità di cifre individuali percentuali, prevale il più giovane di età. In caso di collegamento dei candidati con più liste, i candidati entrano a far parte della graduatoria relativa a ciascuna

Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533	
TESTO VIGENTE	A.S. 2941
	delle liste con cui è stato dichiarato il collegamento;
	i) determina il totale dei voti validi della regione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le liste;
	l) comunica all'Ufficio elettorale centrale nazionale di cui all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della regione.
	<i>Articolo 16-bis</i>
	1. L'Ufficio elettorale centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici elettorali regionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
	a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali regionali conseguite nelle singole regioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
	b) determina il totale nazionale dei voti validi. Esso è dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le liste;
	c) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate tra loro in coalizione. Non concorrono alla determinazione

Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533	
TESTO VIGENTE	A.S. 2941
	<p>della cifra elettorale nazionale di coalizione i voti espressi a favore delle liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale un numero di voti validi inferiore all'1 per cento del totale, tranne il caso in cui tali liste abbiano conseguito almeno in una regione un numero di voti validi pari almeno al 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima ovvero, per le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 16;</p>
	<p>d) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali regionali delle liste collegate tra loro in coalizione, individuate ai sensi dell'ultimo periodo della lettera c);</p>
<p><i>(prosegue dall'art. 16)</i> b) individua quindi:</p>	<p>e) individua quindi:</p>
<p>1) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano regionale almeno il 20 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano regionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi;</p>	<p>1) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che comprendano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi almeno in una regione</p>

Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533	
TESTO VIGENTE	A.S. 2941
	<p>ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una regione ad autonomia speciale, il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 16;</p>
<p>2) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano regionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi nonché le liste che, pur appartenendo a coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui al numero 1), abbiano conseguito sul piano regionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi.</p>	<p>2) le singole liste non collegate, o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1), che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, e le singole liste non collegate, o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1), che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi almeno in una regione, nonché le liste non collegate, o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1), rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 16;</p>
	<p>f) comunica agli Uffici elettorali regionali, a mezzo di estratto del verbale, l'elenco delle liste e coalizioni</p>

Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533	
TESTO VIGENTE	A.S. 2941
	di liste individuate ai sensi della lettera e), numeri 1) e 2).
Articolo 17	Articolo 17
	<i>Art. 2, comma 8</i>
<p>1. L'ufficio elettorale regionale procede ad una prima attribuzione provvisoria dei seggi tra le coalizioni di liste e le liste di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), in base alla cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), per il numero dei seggi da attribuire nella regione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per il quoziente elettorale circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.</p>	<p>1. L'Ufficio elettorale regionale procede all'assegnazione dei seggi spettanti nei collegi plurinominali della regione alle liste singole e alle coalizioni di liste individuate dall'Ufficio elettorale centrale nazionale ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), numeri 1) e 2), e incluse nell'elenco di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera f). A tale fine l'Ufficio procede alle seguenti operazioni:</p> <p><i>a)</i> divide il totale delle cifre elettorali regionali delle coalizioni di liste di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), numero 1), e delle singole liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione e delle singole liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della regione ai sensi dell'articolo 16, per il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali della regione, ottenendo così il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte</p>

Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533	
TESTO VIGENTE	A.S. 2941
	<p>frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;</p>
<p>2. L'ufficio elettorale regionale verifica quindi se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi nell'ambito della circoscrizione abbia conseguito almeno il 55 per cento dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento all'unità superiore.</p>	<i>Soppresso</i>
<p>3. Nel caso in cui la verifica di cui al comma 2 abbia dato esito positivo, l'ufficio elettorale regionale individua, nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), numero 1), le liste che abbiano conseguito sul piano circoscrizionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi. Procede quindi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto, tra le liste ammesse, dei seggi determinati ai sensi del comma 1. A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi già individuato ai sensi del</p>	<i>Soppresso</i>

Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533	
TESTO VIGENTE	A.S. 2941
<p>comma 1, ottenendo così il relativo quoziente elettorale di coalizione. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista ammessa al riparto per il quoziente elettorale di coalizione. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), numero 2), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del comma 1.</p>	
<p>4. Nel caso in cui la verifica di cui al comma 2 abbia dato esito negativo, l'ufficio elettorale regionale assegna alla coalizione di liste o alla singola lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti un numero di seggi ulteriore necessario per raggiungere il 55 per cento dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento all'unità superiore.</p>	<i>Soppresso</i>
<p>5. I restanti seggi sono ripartiti tra le altre coalizioni di liste o singole liste. A tale fine, l'ufficio elettorale regionale divide il totale delle cifre elettorali di tali coalizioni di liste o singole liste per il numero dei seggi restanti. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte</p>	<i>Soppresso</i>

Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533	
TESTO VIGENTE	A.S. 2941
<p>frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del risultato così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o lista singola. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste e alle singole liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale.</p>	
<p>6. Per ciascuna coalizione l'ufficio procede al riparto dei seggi ad essa spettanti ai sensi dei commi 4 e 5. A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al riparto ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera b), numero 1), per il numero dei seggi ad essa spettanti. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per quest'ultimo quoziente. La parte intera del risultato così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da attribuire a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alla lista per la quale queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale.</p>	<p><i>b)</i> procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi fra le liste collegate ammesse al riparto che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, nonché fra le liste collegate che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione, nonché fra le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della regione ai sensi dell'articolo 16. A tale fine, divide la somma delle cifre elettorali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi individuato ai sensi della lettera a). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale regionale</p>

Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533	
TESTO VIGENTE	A.S. 2941
	<p>di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;</p>
	<p>c) nelle regioni ripartite in più collegi plurinominali, procede quindi alla distribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi assegnati alle liste. A tale fine, per ciascun collegio plurinominale divide la somma delle cifre elettorali di collegio delle liste alle quali devono essere assegnati seggi per il numero di seggi da attribuire nel collegio plurinominale, ottenendo così il quoziente elettorale di collegio. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista per il quoziente elettorale di collegio, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parità, alle liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale di collegio; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.</p>

Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533	
TESTO VIGENTE	A.S. 2941
	<p>Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alle lettere a) e b). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi plurinominali a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi della lettera a) e b). In caso negativo, determina la lista che ha il maggior numero di seggi eccedentari e, a parità di questi, la lista che tra queste ha ottenuto il seggio eccedentario con la minore parte decimale del quoziente; sottrae quindi il seggio a tale lista nel collegio in cui è stato ottenuto con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione e lo assegna alla lista deficitaria che ha il maggior numero di seggi deficitari e, a parità di questi, alla lista che tra queste ha la maggiore parte decimale del quoziente che non ha dato luogo all'assegnazione di seggio; il seggio è assegnato alla lista deficitaria nel collegio plurinominale in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata; ripete quindi, in successione, tali operazioni sino alla assegnazione di tutti i seggi eccedentari alle liste deficitarie.</p>
<p>7. Il presidente dell'ufficio elettorale regionale proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine di presentazione.</p>	<p><i>(Vedi art. 17-bis, comma 1).</i></p>
<p>8. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati nella</p>	<p><i>Soppresso</i></p>

Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533	
TESTO VIGENTE	A.S. 2941
<p>circoscrizione regionale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti, l'ufficio elettorale regionale assegna i seggi alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora due o più liste abbiano una uguale parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.</p>	
<i>Articolo 17-bis</i>	<i>Articolo 17-bis</i>
	<i>Art. 2, comma 9</i>
<p>1. Per l'attribuzione dei seggi spettanti alla regione Molise l'ufficio elettorale regionale procede ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 3. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 2, 4, 5 e 6.</p>	<p>1. Al termine delle operazioni di cui agli articoli precedenti, l'Ufficio elettorale regionale proclama eletti in ciascun collegio plurinomiale, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista del collegio, secondo l'ordine di presentazione.</p>
	<p>2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in un collegio plurinomiale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi a essa spettanti in quel collegio, si applica l'articolo 84 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ad eccezione di quanto previsto dai commi 4, 6 e 7.</p>
	<p>3. Nel caso di elezione in più collegi si applica quanto previsto dall'articolo 85 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del</p>

Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533	
TESTO VIGENTE	A.S. 2941
	Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
Articolo 18	Articolo 18
01. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio elettorale regionale invia attestato al senatore proclamato e dà immediata notizia alla segreteria del Senato, nonché alla prefettura o alle prefetture - uffici territoriali del Governo della regione, perché a mezzo dei sindaci sia portata a conoscenza degli elettori.	<i>Identico</i>
1. Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare è inviato subito alla segreteria del Senato, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale, con facoltà agli elettori della regione di prenderne visione nei successivi quindici giorni.	<i>Identico</i>
Articolo 19	Articolo 19
	<i>Art. 2, comma 10</i>
1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista.	1. Nel caso in cui rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, un seggio in un collegio uninominale si procede ad elezioni suppletive per cui si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 21-ter.
2. Qualora la lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuirle il seggio rimasto vacante, questo è attribuito, nell'ambito della	2. Nel caso in cui rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, un seggio in un collegio plurinominale si applica l'articolo 86 del testo unico delle leggi recanti

Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533	
TESTO VIGENTE	A.S. 2941
stessa circoscrizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 8.	norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
TITOLO VII <i>Disposizioni speciali per le regioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige</i>	TITOLO VII <i>Disposizioni speciali per le regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol</i>
	<i>Art. 2, comma 12</i>
Articolo 20	Articolo 20
	<i>Art. 2, comma 13</i>
1. L'elezione uninominale nel collegio della Valle d'Aosta e nei collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige è regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, e dalle norme seguenti:	<i>Identico</i>
<i>a)</i> nella regione Valle d'Aosta la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta da non meno di 300 e da non più di 600 elettori del collegio. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della candidatura è ridotto della metà. La dichiarazione di candidatura è effettuata, insieme al deposito del relativo contrassegno, presso la cancelleria del tribunale di Aosta;	<i>Identica</i>
<i>b)</i> nella regione Trentino-Alto Adige la dichiarazione di presentazione del gruppo di candidati deve essere sottoscritta da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nella regione. Ciascun gruppo deve	<i>Abrogata</i>

Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533	
TESTO VIGENTE	A.S. 2941
<p>comprendere un numero di candidati non inferiore a tre e non superiore al numero dei collegi della regione. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della candidatura è ridotto della metà. Per le candidature individuali la dichiarazione di presentazione deve essere sottoscritta da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio. La presentazione dei gruppi di candidati e delle candidature individuali è effettuata, insieme al deposito del relativo contrassegno, presso la cancelleria della corte d'appello di Trento;</p>	
<p><i>c)</i> i modelli di scheda per l'elezione nei collegi uninominali delle due regioni sono quelli previsti dalle tabelle F e G allegate alla legge 13 marzo 1980, n. 70, e successive modificazioni;</p>	<i>Identica</i>
<p><i>d)</i> il tribunale di Aosta, costituito in ufficio elettorale regionale ai sensi dell'articolo 7, esercita le sue funzioni con l'intervento di tre magistrati.</p>	<i>Identica</i>
Articolo 20-bis	Articolo 20-bis
<p>1. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio uninominale.</p>	<i>Identico</i>
Articolo 21	Articolo 21
<p>1. L'ufficio elettorale regionale procede, con l'assistenza del cancelliere, alle seguenti operazioni:</p>	<i>Identico</i>

Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533	
TESTO VIGENTE	A.S. 2941
a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;	<i>Identico</i>
b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali.	<i>Identico</i>
2. Il presidente dell'ufficio elettorale regionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.	<i>Identico</i>
Articolo 21-bis	Abrogato
	<i>Art. 2, comma 14</i>
1. Per l'assegnazione dei seggi spettanti alla regione Trentino-Alto Adige non assegnati nei collegi uninominali, l'ufficio elettorale regionale procede alla determinazione della cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati e della cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo non risultati eletti ai sensi dell'articolo 21.	
2. La cifra elettorale dei gruppi di candidati è data dalla somma dei voti ottenuti dai candidati presenti nei collegi uninominali della regione con il medesimo contrassegno, sottratti i voti dei candidati già proclamati eletti ai sensi dell'articolo 21. La cifra individuale dei singoli candidati viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato non risultato eletto ai sensi dell'articolo 21, e dividendo il	

Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533	
TESTO VIGENTE	A.S. 2941
prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio.	
3. Per l'assegnazione dei seggi, l'ufficio elettorale regionale divide la cifra elettorale di ciascun gruppo successivamente per uno, due, ... sino alla concorrenza del numero dei senatori da eleggere, scegliendo quindi, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale ai senatori da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati ai gruppi in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parità di quoziente il seggio è attribuito al gruppo che ha ottenuto la minore cifra elettorale. Se ad un gruppo spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi esuberanti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente.	
4. L'ufficio elettorale regionale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni gruppo, i candidati del gruppo medesimo che abbiano ottenuto la più alta cifra individuale, esclusi i candidati eletti ai sensi dell'articolo 21.	
<i>Articolo 21-ter</i>	<i>Articolo 21-ter</i>
	<i>Art. 2, comma 11</i>
1. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di senatore nel collegio uninominale della Valle d'Aosta o in uno dei collegi uninominali del Trentino-Alto Adige, il presidente del Senato della Repubblica ne dà immediata comunicazione al Presidente	<i>Identico</i>

Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533	
TESTO VIGENTE	A.S. 2941
del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno perché si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato.	
2. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, purché intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura.	<i>Identico</i>
3. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni.	<i>Identico</i>
4. Qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 3 cada in un periodo compreso tra il 1° agosto e il 15 settembre, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre quarantacinque giorni; qualora il termine suddetto cada in un periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio, il Governo può disporre la proroga per non oltre trenta giorni.	<i>Identico</i>
5. Il senatore eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale o l'anticipato scioglimento del Senato della Repubblica.	<i>Identico</i>
6. Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive, le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di	<i>Identico</i>

Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533	
TESTO VIGENTE	A.S. 2941
pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni.	
7. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante un seggio di senatore attribuito con calcolo proporzionale nella circoscrizione regionale del Trentino-Alto Adige, l'ufficio elettorale regionale proclama eletto il candidato del medesimo gruppo con la più alta cifra individuale.	<i>Abrogato</i>
TITOLO VIII <i>Disposizioni finali</i>	TITOLO VIII <i>Disposizioni finali</i>
Articolo 22	Articolo 22
1. Nel caso di coincidenza delle elezioni della Camera dei deputati con quelle del Senato, esse sono indette per il medesimo giorno.	<i>Identico</i>
2. Lo svolgimento delle operazioni elettorali è regolato dalle disposizioni seguenti.	<i>Identico</i>
3. L'elettore iscritto nelle liste elettorali per le elezioni delle due Camere, dopo che è stata riconosciuta la sua identità personale, ritira dal presidente del seggio le schede relative alle due votazioni, che devono essere di colore diverso e, dopo aver espresso il voto, le riconsegna contemporaneamente al presidente il quale le pone nelle rispettive urne.	<i>Identico</i>
4. Le operazioni di votazione proseguono fino alle ore 15 del lunedì, fermo restando quanto disposto dagli articoli 64 e 64-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30	<i>Identico</i>

Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533	
TESTO VIGENTE	A.S. 2941
marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nella sala sono ammessi a votare.	
5. Le operazioni di cui all'articolo 67 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, devono essere effettuate immediatamente dopo la chiusura della votazione.	<i>Identico</i>
6. Il presidente procede quindi alle operazioni di scrutinio, con precedenza di quelle relative all'elezione del Senato. Tali operazioni devono svolgersi senza interruzione ed essere ultimate entro le ore quattordici del lunedì successivo alla votazione; se non sono compiute entro tale ora, si applicano le disposizioni dell'articolo 73 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.	<i>Identico</i>
7. I verbali delle operazioni per l'elezione del Senato devono essere compilati distintamente da quelli per l'elezione della Camera dei deputati e redatti in duplice esemplare.	<i>Identico</i>
8. Se non è possibile l'immediato recapito, i plichi contenenti i verbali e i documenti allegati devono rimanere nella sala della votazione, che viene chiusa e custodita secondo le prescrizioni di cui all'articolo 64 del testo unico sopra richiamato, per essere recapitati con ogni urgenza, a cura del presidente, al mattino.	<i>Identico</i>

Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533	
TESTO VIGENTE	A.S. 2941
Articolo 23	Articolo 23
<p>1. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 22, comma 1, la commissione elettorale comunale, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di convocazione dei comizi, appone sull'esemplare della lista di sezione, depositato presso il comune, apposita annotazione, mediante stampigliatura, a fianco dei nominativi degli elettori che possono votare soltanto per l'elezione della Camera dei deputati. L'elenco di detti nominativi è trasmesso, a cura del sindaco, immediatamente alla commissione elettorale circondariale, che provvede ad apporre analoga annotazione stampigliata sull'esemplare della lista destinato all'ufficio elettorale di sezione</p>	<i>Identico</i>
Articolo 24	Articolo 24
<p>1. Se le due elezioni per il Senato e per la Camera dei deputati non sono contemporanee, il membro della Camera ancora in funzione, che accetta la candidatura per l'altra Camera, decade dal mandato.</p>	<i>Identico</i>
Articolo 25	Articolo 25
<p>1. Per le aperture di credito inerenti al pagamento delle spese per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è autorizzata la deroga alle limitazioni previste dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.</p>	<i>Identico</i>

Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533	
TESTO VIGENTE	A.S. 2941
Articolo 26	Articolo 26
1. Per le aperture di credito inerenti al pagamento delle spese per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è autorizzata la deroga alle limitazioni previste dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.	<i>Identico</i>
Articolo 27	Articolo 27
1. Per l'esercizio del diritto di voto e per tutto ciò che non è disciplinato dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.	<i>Identico</i>

ALLEGATO 4
(Articolo 2, commi 4 e 15)

TABELLA A
(Articolo 11, comma 3)

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA PER LA VOTAZIONE
PER LA ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Il diagramma mostra un modello di scheda elettorale per la votazione al Senato della Repubblica, divisa in due colonne verticali. Ogni riquadro numerato (dal 1 al 15) è destinato a una lista elettorale e contiene un cerchio per la votazione e un'area per il contrassegno. I riquadri sono organizzati in modo da essere allineati orizzontalmente tra le due colonne.

Colonna Sinistra:

- Riquadro 1: Nome Cognome (Candidato uninominale). Contiene un cerchio con il numero 1 e un'area per il contrassegno con tre righe.
- Riquadro 2: Nome Cognome (Candidato uninominale). Contiene un cerchio con il numero 2 e un'area per il contrassegno con due righe.
- Riquadro 3: Nome Cognome (Candidato uninominale). Contiene un cerchio con il numero 3 e un'area per il contrassegno con due righe.
- Riquadro 4: Nome Cognome (Candidato uninominale). Contiene un cerchio con il numero 4 e un'area per il contrassegno con due righe.
- Riquadro 5: Nome Cognome (Candidato uninominale). Contiene un cerchio con il numero 5 e un'area per il contrassegno con quattro righe.
- Riquadro 6: Nome Cognome (Candidato uninominale). Contiene un cerchio con il numero 6 e un'area per il contrassegno con due righe.
- Riquadro 7: Nome Cognome (Candidato uninominale). Contiene un cerchio con il numero 7 e un'area per il contrassegno con due righe.

Colonna Destra:

- Riquadro 8: Nome Cognome (Candidato uninominale). Contiene un cerchio con il numero 8 e un'area per il contrassegno con due righe.
- Riquadro 9: Nome Cognome (Candidato uninominale). Contiene un cerchio con il numero 9 e un'area per il contrassegno con due righe.
- Riquadro 10: Nome Cognome (Candidato uninominale). Contiene un cerchio con il numero 10 e un'area per il contrassegno con due righe.
- Riquadro 11: Nome Cognome (Candidato uninominale). Contiene un cerchio con il numero 11 e un'area per il contrassegno con due righe.
- Riquadro 12: Nome Cognome (Candidato uninominale). Contiene un cerchio con il numero 12 e un'area per il contrassegno con quattro righe.
- Riquadro 13: Nome Cognome (Candidato uninominale). Contiene un cerchio con il numero 13 e un'area per il contrassegno con due righe.
- Riquadro 14: Nome Cognome (Candidato uninominale). Contiene un cerchio con il numero 14 e un'area per il contrassegno con due righe.
- Riquadro 15: Nome Cognome (Candidato uninominale). Contiene un cerchio con il numero 15 e un'area per il contrassegno con quattro righe.

AVVERTENZA

La scheda è divisa in due colonne verticali; su ogni colonna, il numero di righe orizzontali di contrassegni è pari a 5 se non vi sono più di 15 liste, a 6 se le liste sono da 16 a 20 e a 7 se vi sono più di 20 liste, ove necessario ampliando la scheda in larghezza con altre colonne verticali.

In ogni caso, i contrassegni delle liste da riprodurre sotto il nominativo del candidato nel collegio uninominale ad esse collegato devono essere contenuti in rettangoli contigui.

TABELLA B
(Articolo 11, comma 3)

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA
ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

IL VOTO SI ESPRIME TRACCIANDO UN SEGNO SUL CONTRASSEGNO DELLA LISTA PRESCELTA ED È ESPRESSO PER TALE LISTA E PER IL CANDIDATO UNINOMINALE AD ESSA COLLEGATO.

SE È TRACCIATO UN SEGNO SUL NOME DEL CANDIDATO UNINOMINALE IL VOTO È ESPRESSO ANCHE PER LA LISTA AD ESSO COLLEGATA E, NEL CASO DI PIÙ LISTE COLLEGATE, IL VOTO È RIPARTITO TRA LE LISTE DELLA COALIZIONE IN PROPORZIONE AI VOTI OTTENUTI NEL COLLEGIO

ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
del
(data della elezione)
REGIONE
.....
COLLEGIO PLURINOMINALE
.....
COLLEGIO UNINOMINALE
.....

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE
.....

SEGUO
SEGA
SEZIONE

DISPOSIZIONI TRANSITORIE
(Art. 6)

Legge 6 maggio 2015, n. 52 <i>Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati</i>	
TESTO VIGENTE	A.S. 2941
Articolo 2, comma 36	Articolo 2, comma 36
	<i>Art. 6, comma 1</i>
36. Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 18- <i>bis</i> del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, si applicano anche ai partiti o ai gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 1° gennaio 2014.	36. Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 18- <i>bis</i> del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica , si applicano anche ai partiti o ai gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 15 aprile 2017 .

Legge 27 dicembre 2001, n. 459 <i>Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero</i>	
TESTO VIGENTE	A.S. 2941
Articolo 4- <i>bis</i>	Articolo 4- <i>bis</i>
	<i>Art. 6, comma 2, lett. a)</i>
1. Possono votare per corrispondenza nella circoscrizione Estero, previa opzione valida per un'unica consultazione elettorale, i cittadini italiani che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovano, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della medesima consultazione elettorale,	<i>Identico</i>

Legge 27 dicembre 2001, n. 459	
<i>Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero</i>	
TESTO VIGENTE	A.S. 2941
in un Paese estero in cui non sono anagraficamente residenti ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470. Con le stesse modalità possono votare i familiari conviventi con i cittadini di cui al primo periodo.	
2. L'opzione di cui al comma 1, redatta su carta libera, sottoscritta dall'elettore e corredata di copia di valido documento di identità, deve pervenire al comune di iscrizione elettorale entro i dieci giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali. La richiesta è revocabile entro il medesimo termine ed è valida per un'unica consultazione. Essa deve contenere l'indirizzo postale al quale inviare il plico elettorale e una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'elettore residente all'estero deve contestualmente revocare l'opzione eventualmente espressa ai sensi dell'articolo 1.	2. L'opzione di cui al comma 1, redatta su carta libera, sottoscritta dall'elettore e corredata di copia di valido documento di identità, deve pervenire al comune di iscrizione elettorale entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di svolgimento della consultazione elettorale . La richiesta è revocabile entro il medesimo termine ed è valida per un'unica consultazione. Essa deve contenere l'indirizzo postale al quale inviare il plico elettorale e una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'elettore residente all'estero deve contestualmente revocare l'opzione eventualmente espressa ai sensi dell'articolo 1.
3. Ricevuta la comunicazione di opzione di cui al comma 2, il comune trasmette immediatamente in via informatica al Ministero dell'interno le generalità e l'indirizzo all'estero degli elettori che hanno esercitato l'opzione di cui al comma 1, annotandola sulle liste sezionali. Entro il ventottesimo giorno antecedente la data di svolgimento della consultazione elettorale, il Ministero dell'interno comunica l'elenco dei suddetti elettori al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per la trasmissione agli uffici consolari	<i>Identico</i>

Legge 27 dicembre 2001, n. 459	
<i>Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero</i>	
TESTO VIGENTE	A.S. 2941
competenti, che inseriscono i nominativi degli elettori in elenchi speciali finalizzati a garantire l'esercizio del voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero con le modalità previste dalla presente legge.	
4. Le schede votate per corrispondenza dagli elettori di cui al presente articolo sono scrutinate congiuntamente a quelle degli elettori di cui all'articolo 1, comma 2.	<i>Identico</i>
5. Per gli elettori appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia temporaneamente all'estero nello svolgimento di missioni internazionali, sono definite, in considerazione delle particolari situazioni locali e di intesa tra il Ministero della difesa e i Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'interno, le modalità tecnico-organizzative di formazione dei plichi, del recapito agli elettori e della raccolta dei plichi stessi a cura del Ministero della difesa. Tali intese regolano l'esercizio del diritto di voto degli elettori di cui al presente comma anche nel caso previsto dall'articolo 20, comma 1-bis.	<i>Identico</i>
6. Nel caso previsto dall'articolo 20, comma 1-bis, gli uffici consolari consentono l'esercizio del voto agli elettori di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470, con modalità definite d'intesa tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dell'interno.	<i>Identico</i>

Legge 27 dicembre 2001, n. 459 <i>Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero</i>	
TESTO VIGENTE	A.S. 2941
Articolo 8	Articolo 8
	<i>Art. 6, comma 2, lett. b)</i>
1. Ai fini della presentazione dei contrassegni e delle liste per l'attribuzione dei seggi da assegnare nella circoscrizione Estero, si osservano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli da 14 a 26 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e in ogni caso le seguenti disposizioni:	<i>Identico</i>
<i>a)</i> le liste di candidati sono presentate per ciascuna delle ripartizioni di cui al comma 1 dell'articolo 6;	<i>Identica</i>
<i>b)</i> i candidati devono essere residenti ed elettori nella relativa ripartizione;	<i>b) gli elettori residenti in Italia possono essere candidati in una sola ripartizione della circoscrizione Estero; gli elettori residenti all'estero possono essere candidati solo nella ripartizione di residenza della circoscrizione Estero;</i>
<i>c)</i> la presentazione di ciascuna lista deve essere sottoscritta da almeno 500 e da non più di 1000 elettori residenti nella relativa ripartizione;	<i>Identica</i>
<i>d)</i> le liste dei candidati devono essere presentate alla cancelleria della corte di appello di Roma dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedenti quello delle votazioni.	<i>Identica</i>

Legge 27 dicembre 2001, n. 459 <i>Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero</i>	
TESTO VIGENTE	A.S. 2941
2. Più partiti o gruppi politici possono presentare liste comuni di candidati. In tale caso, le liste devono essere contrassegnate da un simbolo composito, formato dai contrassegni di tutte le liste interessate.	<i>Identico</i>
3. Le liste sono formate da un numero di candidati almeno pari al numero dei seggi da assegnare nella ripartizione e non superiore al doppio di esso. Nessun candidato può essere incluso in più liste, anche se con il medesimo contrassegno.	<i>Identico</i>
4. Gli elettori residenti all'estero che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, non possono essere candidati nelle circoscrizioni del territorio nazionale.	<i>Identico</i>
	4-bis. Gli elettori che ricoprono o che hanno ricoperto nei cinque anni precedenti la data delle elezioni cariche di governo o cariche politiche elettive a qualsiasi livello o incarichi nella magistratura o nelle Forze armate in uno Stato estero non possono essere candidati per le elezioni della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica nella circoscrizione Estero.

Legge 21 marzo 1990, n. 53	
<i>Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale</i>	
TESTO VIGENTE	A.S. 2941
Articolo 14	Articolo 14
	<i>Art. 6, comma 6</i>
<p>1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122 , dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le</p>	<p>1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122 , dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal</p>

Legge 21 marzo 1990, n. 53	
<i>Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale</i>	
TESTO VIGENTE	A.S. 2941
autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.	sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.
2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.	<i>Identico</i>
3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.	<i>Identico</i>

ALTRE DISPOSIZIONI DEL DISEGNO DI LEGGE

Articolo 3

(Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali)

1. Per l'elezione della Camera dei deputati, il Governo è delegato ad adottare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituita dalla presente legge, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) fatto salvo quanto stabilito per la circoscrizione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 231 collegi uninominali. Nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Molise sono costituiti, rispettivamente, sei e due collegi uninominali come territorialmente definiti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, recante determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica; tra le altre circoscrizioni del territorio nazionale, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituita dalla presente legge, i collegi uninominali sono ripartiti in numero proporzionale alla rispettiva popolazione determinata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, come riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica;

b) con esclusione della circoscrizione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, in ciascuna delle altre circoscrizioni del territorio nazionale sono costituiti collegi plurinominali formati dall'aggregazione di collegi uninominali contigui; il numero dei collegi plurinominali costituiti in ciascuna circoscrizione e il territorio di ciascuno di essi sono determinati in modo che in ciascun collegio plurinomiale, sulla base della popolazione residente calcolata ai sensi della lettera a), sia assegnato un numero di seggi determinato dalla somma del numero dei collegi uninominali che lo costituiscono e di un ulteriore numero di seggi, di norma, non inferiore a tre e non superiore a otto, in modo tale che tendenzialmente risulti minimo il numero di collegi plurinominali nei quali è assegnato un numero di seggi inferiore al valore medio; al Molise è assegnato un seggio da attribuire con metodo proporzionale ai sensi degli articoli 83 e 83-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. Ciascun collegio uninominale della circoscrizione è compreso in un collegio plurinomiale. Nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol, Umbria, Molise e Basilicata è costituito un unico collegio plurinomiale comprensivo di tutti i collegi uninominali della circoscrizione;

c) la popolazione di ciascun collegio uninominale e di ciascun collegio plurinomiale può scostarsi dalla media della popolazione, rispettivamente, dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali della circoscrizione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;

d) nella formazione dei collegi uninominali e nella formazione dei collegi plurinominali sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, tenendo altresì conto delle unità amministrative su cui insistono e, ove necessario, dei

sistemi locali, e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi uninominali e i collegi plurinominali, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e criteri direttivi di cui al presente comma, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi. Fermi restando i principi e criteri direttivi previsti per la determinazione dei collegi plurinominali, nelle circoscrizioni nelle quali il numero dei collegi uninominali è pari a quello previsto dal citato decreto legislativo n. 535 del 1993 la formazione dei collegi uninominali è effettuata adottando come riferimento, ove possibile, le delimitazioni dei collegi previste dal medesimo decreto legislativo n. 535 del 1993;

e) nella circoscrizione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi uninominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

2. Il Governo è delegato a determinare, con il medesimo decreto legislativo di cui al comma 1, i collegi uninominali e i collegi plurinominali ai fini dell'elezione del Senato della Repubblica, nell'ambito di ciascuna regione, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) fatto salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, nelle restanti regioni del territorio nazionale per l'elezione del Senato della Repubblica sono costituiti 109 collegi uninominali. Il territorio della regione Molise è costituito in un unico collegio uninominale. Nelle altre regioni i collegi uninominali sono ripartiti in numero proporzionale alla rispettiva popolazione determinata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, come riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica;

b) con esclusione delle regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Trentino-Alto Adige/Südtirol e Molise, in ciascuna delle restanti regioni sono costituiti collegi plurinominali formati dall'aggregazione di collegi uninominali contigui; il numero dei collegi plurinominali costituiti in ciascuna regione e il territorio di ciascuno di essi sono determinati in modo che in ciascun collegio plurinominale, sulla base della popolazione residente calcolata ai sensi della lettera a), sia assegnato un numero di seggi determinato dalla somma del numero dei collegi uninominali che lo costituiscono e di un ulteriore numero di seggi, di norma, non inferiore a due e non superiore a otto, in modo tale che tendenzialmente risulti minimo il numero dei collegi plurinominali nei quali è assegnato un numero di seggi inferiore al valore medio. Ciascun collegio uninominale della regione è compreso in un collegio plurinominale;

c) la popolazione di ciascun collegio uninominale e di ciascun collegio plurinominale può scostarsi dalla media della popolazione, rispettivamente, dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali della circoscrizione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;

d) nella formazione dei collegi uninominali e nella formazione dei collegi plurinominali sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi uninominali e i collegi plurinominali, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e criteri direttivi di cui al presente comma, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;

e) nella regione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi uninominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

3. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo di cui ai commi 1 e 2, il Governo si avvale di una commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti in materia attinente ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

4. Lo schema del decreto legislativo di cui ai commi 1 e 2 è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di quindici giorni dalla data di trasmissione. Qualora il decreto legislativo non sia conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione.

5. In caso di mancata espressione del parere di cui al comma 4 nel termine previsto, il decreto legislativo può comunque essere emanato.

6. Il Governo aggiorna con cadenza triennale la composizione della commissione nominata ai sensi del comma 3. La commissione, in relazione alle risultanze del censimento generale della popolazione, formula indicazioni per la revisione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce al Governo. Per la revisione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali il Governo presenta un disegno di legge alle Camere.

7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali, sono definite le modalità per consentire in via sperimentale la raccolta con modalità digitale delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle candidature e delle liste in occasione di consultazioni elettorali, anche attraverso l'utilizzo della firma digitale e della firma elettronica qualificata. Sullo schema del decreto è acquisito il parere

delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono nel termine di quarantacinque giorni.

Articolo 4

(Elezioni trasparenti)

1. In apposita sezione del sito *internet* del Ministero dell'interno, denominata «Elezioni trasparenti», entro dieci giorni dalla scadenza del termine per il deposito dei contrassegni di cui all'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, per ciascun partito, movimento e gruppo politico organizzato che ha presentato le liste sono pubblicati in maniera facilmente accessibile:

a) il contrassegno depositato, con l'indicazione del soggetto che ha conferito il mandato per il deposito ai sensi dell'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957;

b) lo statuto ovvero la dichiarazione di trasparenza, depositati ai sensi dell'articolo 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dall'articolo 1 della presente legge;

c) il programma elettorale con il nome e cognome della persona indicata come capo della forza politica, depositato ai sensi dell'articolo 14-*bis*, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge.

2. Nella medesima sezione di cui al comma 1 sono pubblicate, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle liste dei candidati, per ciascun partito, movimento e gruppo politico organizzato, le liste di candidati presentate per ciascun collegio.

Articolo 5

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 6

(Disposizioni transitorie. Entrata in vigore)

1-2. *Cfr. testi a fronte.*

3. Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge il numero delle sottoscrizioni per la presentazione di candidature per l'elezione alla Camera

dei deputati, di cui all'articolo 18-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dalla presente legge, è ridotto alla metà.

4. Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge il numero delle sottoscrizioni per la presentazione di candidature per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, come modificato dalla presente legge, è ridotto alla metà per le liste che presentano candidati nei collegi plurinominali in tutte le circoscrizioni regionali.

5. Ai fini di cui al comma 4, i rappresentanti di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 presentano alla cancelleria della Corte d'appello o del tribunale del capoluogo della regione, entro quarantotto ore dalla presentazione delle liste, la documentazione comprovante l'avvenuta presentazione delle liste in tutte le circoscrizioni regionali.

6. *Cfr. testi a fronte.*

7. Esclusivamente per le prime elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica successive alla data di entrata in vigore della presente legge, sono abilitati all'autenticazione delle sottoscrizioni nel procedimento elettorale i soggetti indicati dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, come modificato dal presente articolo, nonché gli avvocati abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori iscritti all'albo di un distretto rientrante nella circoscrizione elettorale.

8. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.